



Ente Bilaterale Nazionale Terziario

**IL NUOVO RUOLO
DELLA BILATERALITÀ.
EVOLUZIONE E PROSPETTIVE**

A cura di:

ADAPT

Su incarico di Centro Servizi Terziario



ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472
info@ebinter.it - ebinter@ebinter.it - www.ebinter.it

I SOCI



COME NASCE

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario è un organismo paritetico costituito nel 1995 dalle Organizzazioni Nazionali Confindustria e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

GLI SCOPI

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario ha tra i suoi scopi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore Terziario, con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Istituti nazionali, europei, internazionali e di fornire e attuare procedure per accedere ai programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo. Le azioni individuate dalle parti sociali vengono avviate dall'Ente sia sulla base delle proprie risorse sia ricorrendo all'apporto di professionalità esterne di Enti di formazione, Centri di Ricerca, Centri Studi.

LE ATTIVITÀ

Ricerche, Formazione/Progetti, Osservatorio Nazionale sul settore Terziario, Statistiche, Archivio della contrattazione decentrata. L'Ente è posto al centro di una rete capillare che comprende oltre 100 Enti Bilaterali territoriali costituiti su tutto il territorio nazionale. Nel corso di questi anni l'attività istituzionale di Ebinter è stata caratterizzata dalla partecipazione anche a progetti formativi finanziati dal FSE. L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario, avvalendosi della collaborazione di istituti di ricerca, ha realizzato e continua a realizzare, nel rispetto dei propri obiettivi istituzionali, una serie di pubblicazioni su temi di estrema attualità e di forte valenza per il sistema, in grado di valorizzare le esigenze e le specificità del settore terziario. Sono state editate nel corso di questi anni una serie di ricerche che hanno suscitato l'interesse di tutte le componenti sociali del sistema associativo. Altre iniziative sono state realizzate nel formato cd-rom nell'ottica di un sempre maggior sviluppo della formazione a distanza.



Via dei Mille, 56 - 00185 Roma
Tel. 06 85357906 - Fax 06 8558057
E-mail: amministrazione@centroserviziterziario.it
www.centroserviziterziario.it



Ente Bilaterale Nazionale Terziario

**IL NUOVO RUOLO
DELLA BILATERALITÀ.
EVOLUZIONE E PROSPETTIVE**

A cura di:

ADAPT

Su incarico di Centro Servizi Terziario

Stampa

Tipografia C.S.R. S.r.l.

Via di Salone, 131/C

00131 Roma

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2016.

SOMMARIO	Pag
1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte	5
1.1. La regolazione degli enti bilaterali del Terziario nei contratti collettivi maggiormente rappresentativi	6
1.2. Mappatura degli enti bilaterali del settore Terziario	37
1.3. La rilevazione delle principali prestazioni e tutele degli enti bilaterali	42
1.4. Le principali funzioni della bilateralità nel settore Terziario	93
2. I nuovi fondi di solidarietà bilaterali nel settore Terziario: tra esperienze passate e nuovi sviluppi	103
2.1. I fondi di solidarietà bilaterali ex legge n. 662/1996	104
2.2. I fondi di solidarietà bilaterali	106
2.3. I fondi di solidarietà bilaterali nel modello alternativo	110
2.4. La legge di stabilità 2014 e i riflessi sui fondi di solidarietà bilaterali e sul fondo residuale	112
2.5. Il fondo di solidarietà residuale	113
3. La bilateralità e il sostegno al reddito: un percorso evolutivo al tempo della crisi	119
3.1. Il sostegno al reddito: la ragione essenziale dell'espansione della bilateralità	122

Capitolo 1
Il sistema della bilateralità
nel settore terziario:
stato dell'arte

Per poter impostare un ragionamento utile a contestualizzare in maniera adeguata il ruolo giocato della bilateralità nel settore terziario, è indispensabile partire da un ragionamento più ampio sul ruolo della contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel terziario e sul ruolo, quindi, delle Parti sociali di settore come parti istitutive e costitutive della bilateralità stessa. In via generale, è importante evidenziare che il complesso ruolo della bilateralità e l'ampio spettro di attività che possono competere alla contrattazione collettiva, sono riconosciute ad essa dalla legge stessa (lett. h, comma 1, art. 2, del d.lgs. n. 276/2003¹). Emblematico, in tal senso, il dettato normativo che definisce in modo ampio il raggio d'azione degli enti bilaterali, indicandone la paternità: *organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori*

¹ Art. 2, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 276/2003: «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

di lavoro comparativamente più rappresentative e stabilendone una competenza ampia ad individuare ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. È chiaro, quindi, come in questo modo si sia voluto dare legittimità e potere d'iniziativa agli attori della bilateralità, le Parti Sociali, e indicare lo strumento attraverso il quale dar effettività a tali organismi paritetici, cioè la contrattazione collettiva di riferimento.

Con l'obiettivo di realizzare una mappatura degli enti bilaterali nel settore Terziario, è necessario procedere ad una ricerca ed una raccolta della contrattazione collettiva di riferimento, per poter da questa ricavare la fonte costitutiva dei singoli enti bilaterali e compiere, quindi, la loro analisi.

A tal proposito, se è palese la complessità di un'operazione quale quella di mappatura della contrattazione collettiva del terziario, è altrettanto comprensibile la necessità di individuare un criterio utile per indirizzare tale attività. Partendo quindi, dal criterio codificato dal d.lgs. 276/2003, è opportuno far riferimento agli attori costituenti gli enti bilaterali comparativamente più rappresentativi. Il settore terziario, registra, infatti, una notevole polverizzazione della componente rappresentativa datoriale, cui si contrappone una contestuale e sostanziale linearità e omogeneità rappresentativa per quello che riguarda il fronte delle rappresentanze dei lavoratori. Tale diversa composizione della controparte datoriale rispetto a quella sindacale ha influenzato il criterio di scelta utilizzato per costruire il repertorio della bilateralità nel settore terziario. Pertanto, la mappatura della contrattazione collettiva di lavoro e degli organismi bilaterali che segue ha come punto di riferimento gli enti bilaterali costituiti tramite Contratti Collettivi di Lavoro e Accordi sindacali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori FIL-CAMS CGIL – FISACAT CISL – UILTuCS UIL.

1.1. La regolazione degli enti bilaterali del Terziario nei contratti collettivi maggiormente rappresentativi

Come già accennato, le relazioni industriali rappresentano la cartina di tornasole di come viene costruito e declinato il sistema bilaterale nel settore terziario e di come tale declinazione sia ovviamente guidata dallo

strumento principale delle relazioni industriali stesse: il contratto collettivo nazionale di lavoro. Ecco che, per poter tracciare una traiettoria comune agli enti bilaterali del terziario inclusi in tale ricerca, si è cercato di individuare alcuni elementi caratterizzanti e fondativi che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro ha avuto il compito di individuare e codificare, e che possono essere utilizzati come lente d'ingrandimento per approfondire i diversi sistemi bilaterali trattati. La corposità e complessità di quanto previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali rappresentative delle imprese dei settori della distribuzione e dei servizi (Confcommercio e Confesercenti), rispecchia una tradizione bilaterale peculiare e di settore ben strutturata. Stessa considerazione può essere estesa al CCNL del Turismo.

Discorso a parte meritano certamente i CCNL che disciplinano: il lavoro domestico, il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio, il lavoro degli agenti immobiliari professionali, il lavoro negli studi professionali e quello per i dipendenti da proprietari di fabbricati caratterizzati invece da una certa storicità della categoria rappresentata e con una discreta presenza di casse di settore (es: Fondazione Enasarco e Cassa Portieri). I restanti CCNL rispecchiano la giovane età dei sistemi bilaterali afferenti e la loro non ancora completa definizione.

Volendo stilare un repertorio di aree funzionali comuni individuate dalla contrattazione collettiva, seppur nelle differenziazioni di complessità dei diversi sistemi bilaterali summenzionate, potremmo individuare:

- area formazione: individuazione e analisi dei bisogni formativi con relativo sviluppo di attività formative di settore necessarie a sviluppare in maniera puntuale le professionalità presenti nelle diverse aree contrattuali, privilegiando in alcuni casi le connessioni con i fondi interprofessionali di settore
- sostegno al reddito: programmi di integrazione ai sistemi di ammortizzazione sociale previsti dal legislatore e costruzione di sistemi di previdenza complementare
- osservatori: creazione di commissioni paritetiche per il monitoraggio del settore di riferimento riguardo ad una serie di tematiche di interesse (mercato del lavoro, formazione, sicurezza).

È interessante, inoltre, l'aspetto più tipico della regolazione della bilateralità operata dalla contrattazione collettiva, che è certamente quella

del finanziamento dei sistemi bilaterali stessi. L'impostazione che emerge prevede infatti un meccanismo di contrattualizzazione delle prestazioni della bilateralità facendo rientrare queste nella parte economica e normativa dei CCNL con un contributo erogato in maniera differenziata a carico sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, con una quota maggiore versata da parte di questi ultimi.

Per tirare le fila del ragionamento, si può considerare la complessa crisi economica iniziata nel 2008 come lo spartiacque che ha reso necessario un cambio di paradigma della concezione della bilateralità avuta dalle parti sociali. In questo modo le parti sociali hanno sempre più cercato di allargare il perimetro della bilateralità per provare ad offrire un insieme di tutele e servizi sempre più ampio a supporto delle imprese e dei lavoratori, avvicinando l'area di attività del sistema bilaterale, sempre più a quanto previsto dal legislatore nel 2003.

Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi

(Confcommercio e Filcams, Fisascat, Uiltucs)

Fonte contrattuale

Ipotesi di accordo 26/2/2011
Capo I – Bilateralità: Artt. 17 e seguenti

Funzioni

Art. 18 - L'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario ha i seguenti scopi: a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali; b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l'allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità; c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in con-

venzione, la realizzazione; f) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui all'art. 6, Prima Parte, del CCNL 3/11/1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali; g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro; h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità; i) ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91;

l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori; m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FORTE); n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL; p) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione; q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali; r) promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa; s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della si-

	<p>curezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, preve specifiche interese tra le parti sociali; t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali; u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione; v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario</p>
<p>Finanziamento</p>	<p>Art. 21 Finanziamento Enti Bilaterali territoriali Il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno atto che, a decorrere dall' 11/1/2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, l'e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 195.</p>
<p>Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Prestatori di lavoro domestico Fidaldo - Federazione Italiana Datori Di Lavoro Domestico Aderente A Confedilizia Costituita Da:</p>	

<p>Nuova Collaborazione AssIndatcolf A.D.L.C. A.D.L.D., Domina - Associazione Nazionale Famiglie Datori Di Lavoro Domestico e Filcams-Fisascat- Uiltucs Federcolf</p>	
<p>Fonte Contrattuale</p>	<p>Contratto collettivo nazionale di lavoro del 20.02.2014 Art. 47 - Ente bilaterale Ebincolf</p>
<p>Funzioni</p>	<p>Art. 47 - Ente bilaterale Ebincolf: L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni: a) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare: - la situazione occupazionale della categoria; - le retribuzioni medie di fatto; - il livello di applicazione del CCNL nei territori; - il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati; - la situazione previdenziale e assistenziale della categoria; - i fabbisogni formativi; - le analisi e le proposte in materia di sicurezza; b) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.</p>
<p>Finanziamento</p>	<p>Art. 52 - Contributi di assistenza contrattuale: 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 49 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti. 2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.</p>

<p>CCNL Turismo per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita – Federcamping, Federreti e Filcams, Fisascat, Uiltucs</p>	
<p>Fonte contrattuale</p>	<p>CCNL 20-02-2010 - Dipendenti da aziende del settore turismo Ipotesi di accordo del 18.01.2014 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo</p>
<p>Funzioni</p>	<p>CCNL 20-02-2010 - Dipendenti da aziende del settore turismo: Art. 18 - Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo: (1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto. (2) L'E.B.N.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il C.C.N.L. Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.N.T. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare: a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione; b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale; c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore; d) riceve dalle Organiz-</p>

zazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936 del 1986; e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego; f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri; g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine; h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito; m) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale; n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. (3) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

CCNL 20-02-2010: Art. 19 - Sostegno a reddito: (1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale. (2) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza

dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente C.C.N.L.. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo. (3) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura. (4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi. (5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio. (6) Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante: - il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo; - il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 18, comma 2, del presente C.C.N.L..

	<p>PREMESSA AL CCNL TURISMO del 18.01.2014: ENTI BILATERALI - In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.</p>
<p>Finanziamento</p>	<p>CCNL 20-02-2010: Art. 23 – Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa es-</p>

sere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l'INPS e le parti stipulanti il presente C.C.N.L. e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall'EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal C.C.N.L. Turismo. (10) L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio, Confcommercio Confcooperative Confesercenti e F.N.A.A.R.C. Filcams Fisascat Uiltucs F.I.A.R.C. – CONFESERCENTI, UGL – Terziario, U.S.A.R.C.I.	
Fonte contrattuale	Testo Unico - Roma, 16 febbraio 2009 Art. 25 – Ente bilaterale: Con la firma del presente Accordo Economico Collettivo è istituito l'Ente bilaterale nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, il cui Statuto, il cui Regolamento e la cui parte contributiva che dovrà essere di natura paritetica fra case mandanti e agenti di commercio, saranno redatti ed approvati entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo.
Funzioni	Dichiarazione delle parti agli artt. 25, 26 e 27 In applicazione di quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 27 dell'Accordo Economico collettivo del 16 febbraio 2009, ai fini della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento.
Finanziamento	Testo Unico - Roma, 16 febbraio 2009 Art. 27: Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo convengono che il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, previsto all'art. 26 del presente Accordo Economico Collettivo nonché l'Ente Bilaterale previsto dall'art. 23 del presente Accordo Economico Collettivo vengano finanziati da tutte le case mandanti e da tutti gli agenti e rappresentanti avvalendosi del sistema di riscossione previsto dall'A.E.C. e agganciate al sistema dell'accantonamento del FIRR e della contribuzione assistenziale ENASARCO.

CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Confesercenti e Filcams, Fisascat e Uiltucs	
Fonte contrattuale	Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-07-2008 - Lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - Titolo IV - BILATERALITÀ Ipotesi di accordo del 15/03/2011
Funzioni	Art. 18 - Ente bilaterale nazionale per il terziario - Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-07-2008: L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi: a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali; b) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali territoriali e regionali, con l'Allegato 4 del presente c.c.n.l., dando i relativi visti di congruità; c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi; e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione; f) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, Parte prima, del c.c.n.l. 8 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali; g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro; h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità; i) ricevere dalle aziende ed analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/1991; l)

costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori; m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (FON.TER); n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL; p) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione; q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali; r) promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa; s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previa specifiche intese tra le parti sociali; t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali; u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione; v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, de-

	<p>cideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale per il terziario.</p> <p>L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali. Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., la trasmissione, da parte degli Enti bilaterali territoriali ad EBN.TER., dello Statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal c.c.n.l. terziario.</p>
<p>Finanziamento</p>	<p>Art. 21 - Finanziamento Enti bilaterali territoriali - Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-07-2008: Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3 dell'accordo di rinnovo 20 gennaio 1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000 nel computo degli aumenti del contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. L'E.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.</p>

Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dipendenti da studi professionali Confprofessioni Confedertecnica Cipa e Filcams, Fisascat e Uiltucs	
Fonte contrattuale	Ipotesi di CCNL del 29-11-2011 per i dipendenti degli Studi Professionali
Funzioni	<p>Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale di settore: L'Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall'art. 12: A. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio - economico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il C.C.N.L. il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2;</p> <p>B. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull'Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua; C. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; D. le procedure per attivare - coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil,Cisl, Uil - la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee; E. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</p>

del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione;

F. specifiche iniziative per l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del C.C.N.L. e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le pari opportunità";

G. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Fondoprofessioni" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;

H. iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli studi professionali finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

I. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente C.C.N.L.;

J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente C.C.N.L.;

K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;

L. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interes-

sato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; M. la specificità delle "Relazioni sindacali e di lavoro" del settore e le relative esperienze bilaterali; N. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore; O. le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l'istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all'interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L'Ente Bilaterale Nazionale di settore ha inoltre il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: S. gli accordi di secondo livello di settore T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro" "Flessibilità", "Regimi di Orario", "Salute e Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale". U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispetti sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani. V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché la nomina dei "Referenti regionali" di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente C.C.N.L.. W. la comunicazione concernente la costituzione

	<p>della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.</p>
<p>Finanziamento</p>	<p>Art. 7 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore - Al fine di assicurare l'effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente C.C.N.L. per il tramite della bilateralità, sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti che applicano il presente contratto collettivo. La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore ed agli Enti Bilaterali Regionali di settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera O) del precedente articolo 5, è fissata nella misura globale di 4 (quattro) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità, di cui 2 (due) Euro a carico dei datori di lavoro e 2 (due) Euro a carico dei lavoratori. Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di iscrizione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente C.C.N.L., sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente con le modalità individuate dal regolamento dell'Ente stesso e a far data dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro. Al fine di ampliare e parificare le tutele anche a favore dei lavoratori del settore che non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, questi possono aderire all'Ente Bilaterale e ai servizi erogati da questo se versano i contributi nella misura indicata per i lavoratori dipendenti. L'Ente Bilaterale dovrà prevedere apposite modalità di gestione, di versamento dei contributi e di erogazione delle prestazioni. Il 30% (trenta per cento) del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore. In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione Paritetica Nazionale, del Gruppo per le Pari Opportunità, della Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro e il finanziamento per il sostegno al reddito di cui all'art. 5 lettera L del presente</p>

	<p>C.C.N.L.. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell'utilizzo delle somme a questi titoli versate. Il restante settanta per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate, ivi compreso il finanziamento di quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente C.C.N.L..</p>
	<p>Art. 7 Bis - Trattenuta in busta paga per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore - Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) Euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura EBP il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (4 Euro mensili) sarà effettuata tramite il Mod. F 24 utilizzando lo stesso codice di C.A.DI.PROF. (ASSP) la quale, svolge la funzione di esattore per conto di E.BI.PRO., versandone la quota parte ad esso spettante. Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F 24), per le rispettive adesioni alla CADIPROF ed all'Ente Bilaterale Nazionale, sarà pari a 18 (diciotto) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1° ottobre 2011 di cui 14 (quattordici) Euro a favore della C.A.DI.PROF. e 4 (quattro) Euro a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale e 19 (diciannove) euro mensili per dodici mensilità dal 1 settembre 2013 di cui 15 (quindici) Euro a favore della C.A.DI.PROF. e 4 (quattro) Euro a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale. Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà dei contributi a favore di CA.Di.PROF. e di E.BI.PRO., pari a Euro 18 (diciotto) mensili, per ogni dipendente iscritto a partire dal 1° ottobre 2011 e pari a 19 (diciannove) euro dal 1° ottobre 2013. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L., al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 22 (ventidue),</p>

	<p>20 euro per CADIPROF e 2 euro per E.BI.PRO. di Euro 23 (ventitre) a partire dal 1° settembre 2013, di cui 21 Euro per CADIPROF e 2 Euro per E.BI.PRO., corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale. Il datore di lavoro è tenuto comunque a garantire le prestazioni ed i servizi previsti dal sistema della bilateralità.</p>
<p>C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali A.S.SO.FARM. e F.I.L.C.A.M.S. F.I.S.A.S.C.A.T., U.I.L.Tu.C.S.</p>	
Fonte Contrattuale	CCNL del 13 dicembre 2007 - ART. 54 Ente Bilaterale
Funzioni	<p>ART. 54 Ente Bilaterale</p> <p>3. L'Ente Bilaterale ha le seguenti competenze: a) promuove esclusivamente la definizione di linee guida e indirizzi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore; b) gestisce le quote versate dalle aziende che applicano il presente C.C.N.L. e finalizzate alle aspettative per incarichi sindacali ex art. 55 comma 18 del C.C.N.L.</p>
Finanziamento	<p>ART. 54 Ente Bilaterale</p> <p>4. Le spese relative al funzionamento dell'Ente Bilaterale fanno carico alle quote complessivamente versate dalle Aziende.</p>
<p>CCNL per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici A.S.SO.FARM. e F.I.L.C.A.M.S. F.I.S.A.S.C.A.T. U.I.L.Tu.C.S.</p>	
Fonte Contrattuale	Ipotesi di Accordo del 22 luglio 2013 - Art. 48 - Ente Bilaterale
Funzioni	<p>Art. 48 - Ente Bilaterale</p> <p>Verrà costituito un gruppo di lavoro per analizzare le concrete iniziative relative alle tematiche di competenza del-</p>

	<p>l'Ente Bilaterale afferenti la promozione e la definizione di linee guida e indirizzi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, nonché per la gestione delle quote versate dalle aziende che applicano il presente contratto collettivo nazionale e finalizzate alle aspettative per incarichi sindacali ex art. 49 del presente contratto collettivo nazionale. Si valuterà l'eventualità di confluire all'interno di E.BI.PRO.</p>
Finanziamento	
<p>CCNL dei dipendenti da farmacia privata FEDERFARMA e F.I.L.C.A.M.S. F.I.S.A.S.C.A.T. U.I.L.Tu.C.S.</p>	
Fonte Contrattuale	<p>CCNL del 26/05/2009 e ACCORDO DI RINNOVO DEL 14/11/2011</p>
Funzioni	<p>Art. 11 – Apprendistato In questo quadro, le parti assegnano all'Ente bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze</p> <p>Art. 52 bis - Le parti convengono sulla necessità di individuare forme di assistenza sanitaria integrativa che possano efficacemente intervenire a favore dei lavoratori. Attesa la pluralità di alternative attraverso le quali si possono realizzare tali interventi, si conviene di affidare all'Ente bilaterale il compito di procedere ad una valutazione analitica di fattibilità</p> <p>Art. 102 - Le parti affidano all'Ente bilaterale nazionale il compito di elaborare una proposta di modifica dello Statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livello regionale, pur restando ferma l'unicità dell'Ente. Tale proposta dovrà essere sottoposta alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente accordo di rinnovo. L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia. A tal fine l'Ente bilaterale nazionale assume le seguenti iniziative: A. ricerca, programma-</p>

zione e progettazione di interventi per la migliore qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia, nel quadro della politica sanitaria nazionale; B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le parti ritengono di attenersi, nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti: B.1. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale; B.2. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente bilaterale nazionale potrà richiedere il patrocinio della FOFI; B.3. l'Ente bilaterale nazionale chiederà l'intervento finanziario delle regioni e del Fondo sociale europeo, necessari per la pratica realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale; B.4. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall'orario di lavoro; B.5. l'Ente bilaterale nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese; B.6. la programmazione dell'impegno formativo dell'apprendista; C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore; D. studio, ricerca, progettazione in ordine alle tematiche assistenziali e previdenziali in relazione alla evoluzione legislativa in materia. Le parti, in base al progetto elaborato dall'Ente, si incontreranno al fine di individuarne la fattibilità e la pratica realizzazione sotto il profilo economico e finanziario; E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base della specifica regolamentazione concordata fra le parti.

Art. 105 - eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione e/o forme di

	partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente bilaterale nazionale, su proposta delle parti a livello regionale; 6) progetti formativi da sottoporre all'Ente bilaterale nazionale;
Finanziamento	<p>Art. 98 - Con decorrenza dal 1° settembre 2008 i lavoratori dipendenti - che non manifesteranno espressamente una volontà diversa - verseranno all'Ente bilaterale un contributo nella misura di € 1,00 al mese per quattordici mensilità. Tale contributo potrà essere versato, in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento.</p> <p>Art. 102 - Per la pratica realizzazione di quanto sopra le parti concordano di fissare in euro 4,00 annui a carico di ogni farmacia, il contributo da destinare all'Ente bilaterale nazionale per gli anni 2008, 2009, stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità. Se, alla scadenza del presente c.c.n.l., non si pervenga - come, invece, auspicano congiuntamente le parti - alla stipula del nuovo accordo di rinnovo, il contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l'anno 2010.</p>
<p>CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatarî a titolo oneroso Federazione italiana agenti immobiliari professionali (F.I.A.I.P.) e F.I.L.C.A.M.S. F.I.S.A.S.C.A.T. U.I.L.Tu.C.S.</p>	
Fonte Contrattuale	CCNL del 29 MAGGIO 2009 rinnovato il 27 LUGLIO 2011 - Titolo III STRUMENTI BILATERALI - Art. 5 (Ente bilaterale nazionale)
Funzioni	<p>Titolo III STRUMENTI BILATERALI - Art. 5 (Ente bilaterale nazionale)</p> <p>l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., attua e concretizza: a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare: - organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del compar-</p>

to e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; - organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; - organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente c.c.n.l. (All. 2); b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare: - promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che, anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto c), dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; - organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente c.c.n.l. hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della L. n. 223/1991; - organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE; - promuove la formazione professionale per gli apprendisti; c) predispone progetti e stipula convenzioni con: - enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b); d) riceve ed elabora anche ai fini statistici: - gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - le intese relative a utilizzo della L. n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98; e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente c.c.n.l.; f) predispone la stampa e organizza: - la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8; g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N., della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità; h) l'Ente bilaterale nazionale emette attraverso l'appo-

	<p>sita Commissione paritetica bilaterale i pareri di conformità in materia di apprendistato i cui al successivo art. ... del c.c.n.l., nonché per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del c.c.n.l., con le modalità definite a cura del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale stesso. l) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre una apposita Commissione di certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di certificazione preventiva. Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste dal Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).</p>
Finanziamento	<p>Art. 10 (Quota di servizio contrattuale - QSC): Il funzionamento di tali strumenti è assicurato da un contributo (indicato con la sigla QSC, quota di servizio contrattuale), fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito: - 0,30% a carico dei lavoratori; - 1,60% a carico dei datori di lavoro; - e ad un ulteriore contributo forfetario, a carico dei datori di lavoro, pari ad euro 12,00 mensili per dodici mensilità. Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente, unitamente a quelle a proprio carico a: Ente bilaterale nazionale.</p>
<p>CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati Confedilizia e F.I.L.C.A.M.S. F.I.S.A.S.C.A.T. U.I.L.Tu.C.S.</p>	
Fonte Contrattuale	<p>CCNL del 12 novembre 2012 - Art. 8 Ente bilaterale</p>
Funzioni	<p>1. È istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni: a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro; b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente; c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o ri-</p>

	<p>qualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica; d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l'attività di formazione professionale continua di cui all'art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388; e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore; g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore; h) tutte quelle che le Parti Sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali; i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle Parti Sociali su proposta dell'Ente stesso.</p>
<p>Finanziamento</p>	<p>• Art. 6 comma Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto</p> <p>1. Ai fini della formazione e gestione del C.C.N.L., allo scopo di promuovere un congruo sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti da questo titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.</p> <p>2. Tale contributo, da calcolare sulla retribuzione mensile lorda per 13 mensilità, è determinato, a decorrere dall'1 aprile 2008, per i lavoratori di cui ai profili professionali A), C), e D) dell'art. 18, nella misura complessiva del 2,10%, così ripartito: a) lo 0,40% a carico dei lavoratori; b) lo 0,40%, a carico dei datori di lavoro; c) l'1,30%, a carico dei datori di lavoro. Per i lavoratori di cui al profilo professionale B), nella misura complessiva dello 0,80%, così ripartito: d) per lo 0,40% a carico dei lavoratori; e) per lo 0,40% a carico dei datori di lavoro. 3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri</p>

	<p>dipendenti. 4. L'importo complessivo dovrà essere versato all'INPS secondo le modalità stabilite da apposita Convenzione; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento del sistema di relazioni sindacali nazionali e territoriali per l'attuazione del contratto, nonché degli strumenti contrattuali, sia a livello nazionale che territoriale, saranno stabiliti tra le Parti attraverso specifici Protocolli.</p> <p>• Statuto Ebinprof - Art. 11 (Entrate dell'Ente e gestione finanziaria)</p> <p>In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente: CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati - 12 novembre 2012 a. i contributi versati dall'INPS ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del CCNL del 15 dicembre 1999 ovvero del CCNL vigente e destinati all'Ente dalle Parti Sociali in occasione dei rinnovi o delle modifiche del CCNL ai fini di permettere all'Ente stesso il perseguimento delle proprie funzioni che sono volte a sviluppare i rapporti sindacali ed a sviluppare la situazione di miglioramento contrattuale.</p>
<p>CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - LNC e M Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione – CCI Associazione Italiana Cooperative di Consumo – AGCI e F.I.L.C.A.M.S. F.I.S.A.S.C.A.T. U.I.L.Tu.C.S.</p>	
<p>Fonte Contrattuale</p>	<p>Accordo di rinnovo del 22 dicembre 2011 - art. 13 ente bilaterale nazionale - art. 14 compiti dell'ente bilaterale nazionale</p>
<p>Funzioni</p>	<p>Art. 14 compiti dell'ente bilaterale nazionale</p> <p>1. Compiti principali di tale Ente sono: I. attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative di settore; II. effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario; III. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi, delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazio-</p>

ne e sviluppo; IV. svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998; V. svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all'art. 106, comma 5; VI. esprimere parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia, con le procedure di cui all'art. 66 del CCNL; VII. ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione; VIII. effettuare quanto previsto per il Mezzogiorno dall'art. 61 del CCNL; IX. ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previste dall'art. 81 del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante; X. monitorare e verificare i risultati ottenuti dalle attività formative svolte in azienda nell'interesse dei lavoratori e delle imprese; XI. progettare coordinare e promuovere politiche formative complessive di sistema per le singole Associazioni Cooperative; XII. monitorare le situazioni di crisi ed offrire alle parti conoscenza piena ed aggiornata di questi processi onde consentire loro alle parti di concerto con le imprese e le OO.SS a livello territoriale gli opportuni interventi; XIII. verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale; XIV. costituire una sede permanente di confronto sulle informazioni e di promozione della partecipazione nell'ambito di un Comitato di Sorveglianza sulla partecipazione appositamente costituito tra i rappresentanti delle OO.SS. e delle Associazioni Cooperative. In tale sede si darà corso a modalità organizzate di confronto periodico su temi fondamentali per la vita delle imprese cooperative quali i modelli di sviluppo, il confronto competitivo nel mercato, lo sviluppo dell'occupazione nelle sue caratteristiche e l'evoluzione della legislazione in materia di orari commerciali e rete distributiva. Saranno altresì centrali nel confronto il servizio ai consumatori, l'organizzazione di sistema della Distribuzione Cooperativa e l'analisi dei modelli di organizzazione del lavoro adottati. Impegno fondamentale di questo Centro

	<p>del confronto sulla partecipazione nell'ambito della Distribuzione Cooperativa sarà lo stimolo e la promozione di un sistema diffuso di sperimentazioni partecipative a livello di singole imprese cooperative. Sono altresì obiettivi condivisi la conoscenza e messa in rete delle sperimentazioni stesse, l'ascolto degli attori aziendali che ne sono stati promotori, la valorizzazione delle esperienze maturate e la diffusione delle conoscenze relative ai risultati conseguiti. XV. dare vita ad un convegno, nel corso della vigenza del CCNL, per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo partecipativo; XVI. procedere alla verifica degli effetti prodotti a livello aziendale e di sistema dalla introduzione del part-time con orario sperimentale a 30 ore; XVII. insediare un apposita commissione che avrà il compito di monitorare ed analizzare i dati complessivi delle imprese cooperative, operando i necessari raccordi in merito al verificarsi di tassi anomali di assenze per malattia al fine di svolgere azioni positive per il contenimento di tali anomalie; XVIII. procedere ad un monitoraggio sull'applicazione della normativa delle deroghe previste dal CCNL.</p>
Finanziamento	<p>Art. 13 ENTE BILATERALE NAZIONALE - Per il finanziamento dello stesso le parti convengono di destinare un contributo dello 0,03% da parte aziendale e dello 0,01% da parte del lavoratore, derivante dal contributo di assistenza contrattuale di cui all'art. 223 del presente CCNL.</p>
<p>CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende termali FEDERTERME e F.I.L.C.A.M.S. F.I.S.A.S.C.A.T. U.I.L.Tu.C.S.</p>	
Fonte contrattuale	<p>Ipotesi di accordo del 23/07/2004 – Allegato: Ente bilaterale nazionale terme "EBITERME" – Statuto</p>
Funzioni	<p>Statuto - Art. 5 (Scopi) L'EBITERME ha la funzione di effettuare l'esame delle problematiche generali del settore termale al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e</p>

delle possibilità di superamento degli stessi. L'EBITERME si avvarrà anche dei dati raccolti dalle Associazioni firmatarie e potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione. In particolare saranno oggetto di esame: - le prospettive e gli orientamenti del settore termale; - le problematiche connesse alla politica nazionale, anche nell'ottica di un maggior coordinamento delle politiche regionali, nonché le problematiche internazionali del settore; - l'andamento del mercato nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo; - l'andamento e la composizione qualitativa dell'occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità; - le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche; - l'evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli ed all'utilizzo delle tipologie di contratto anche non a tempo indeterminato previste dalla legge e dagli accordi interconfederali; - le eventuali problematiche applicative del D.Lgs. n. 626/1994 e del D.Lgs. n. 624/1996; - le problematiche attinenti la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore termale; - la promozione e l'attivazione di iniziative necessarie a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro; - le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l'evoluzione dei cicli produttivi di settore necessita e richiede; - l'attuazione di altri compiti che le parti, a livello di contrattazione nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'EBITERME. L'EBITERME inoltre per assecondare il progresso e lo sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del servizio all'utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per dare risposte alle esigenze di efficienza professionale dei lavoratori, studierà e seguirà l'evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l'effettuazione

	dei cicli di cure termali, attivandosi presso le autorità e le amministrazioni centrali e gli enti locali e regionali competenti nonché gli Organismi previsti dagli accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Finanziamento	Statuto - Art. 8 (Finanziamento) L'EBITERME è finanziato da quote versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti da aziende termali del 23 luglio 2004. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'EBITERME, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.

1.2. Mappatura degli enti bilaterali del settore Terziario

Dall'analisi dei tredici contratti collettivi condotta, emergono le peculiarità dei diversi sistemi di relazioni sindacali e della relativa tradizioni bilaterali. Come già evidenziato, la storicità e la territorialità sono i due elementi principali, utili a definire la complessità e la rilevanza dei diversi sistemi bilaterali. Se, l'età è un criterio più facilmente codificabile, quello che caratterizza questa riflessione è sicuramente il parametro della territorialità. Infatti, la presenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro fortemente radicate sul territorio ha fatto in modo che la bilateralità stessa diventasse lo strumento principale attraverso cui offrire ulteriori ed articolate risposte ai bisogni delle imprese. La seguente mappatura dei principali Enti Bilaterali Nazionali, va letto, perciò, in combinato disposto con la successiva mappatura delle principali esperienze bilaterali territoriali in modo da avere un quadro maggiormente rappresentativo dei diversi sistemi bilaterali.

<p>EBINTER - Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario - http://www.ebinter.it/new/site/home costituito da: Confcommercio e Filcams, Fisascat, Uiltucs</p>	
<p>Fonti istitutive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accordo Interconfederale sulla Governance della Bilateralità • Linee guida per il Regolamento degli Enti Bilaterali Territoriali • Accordo 10 dicembre 2009 sulla Governance della Bilateralità • Ipotesi di accordo CCNL Terziario 26 febbraio 2011 • CCNL del 18.07.2008 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi • CCNL del 3.11.2004 per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi e successivi rinnovi
<p>Statuto e Regolamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento EBINTER 27-04-2010 • Statuto EBINTER 27-04-2010 • Statuto Enti Bilaterali Territoriali 27-04-2010
<p>Struttura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ente Nazionale e Sedi Provinciali
<p>EBINCOLF - Ente Bilaterale Nazionale del comparto dei datori di lavoro collaboratori familiari costituito da: Fidaldo - Federazione Italiana Datori Di Lavoro Domestico Aderente a Confedilizia costituita da: Nuova Collaborazione AssIndatcolf A.D.L.C. A.D.L.D., Domina - Associazione Nazionale Famiglie Datori Di Lavoro Domestico e Filcams, Fisascat, Uiltucs Federcolf</p>	
<p>Fonti istitutive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CCNL sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico dell'8 marzo 2001
<p>Statuto e Regolamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Statuto e Regolamento 23 dicembre 2002
<p>Struttura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ente Nazionale
<p>EBNT - Ente Bilaterale Nazionale del Turismo – http://www.ebnt.it/ costituito da: Federalberghi, Faita e Filcams, Fisascat, Uiltucs</p>	

Fonti istitutive	• CCNL del 30 maggio 1991
Statuto e Regolamento	• Statuto e Regolamento EBNT 1991
Struttura	• Ente Bilaterale Nazionale ed Enti Bilaterari Territoriali
<p>Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio - http://www.enasarco.it/ costituito da: Confcommercio Confcooperative Confesercenti e F.N.A.A.R.C. Filcams, Fisascat Uiltucs, F.I.A.R.C. – CONFESERCENTI, UGL – Terziario, U.S.A.R.C.I.</p>	
Fonti istitutive	• L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO – Fondazione costituita ai sensi dell'articolo 1, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
Statuto e Regolamento	• Statuto: L'ENASARCO, Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, istituito con R.D. 6 giugno 1939, n. 1305. Regolamento : L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO – Fondazione costituita ai sensi dell'articolo 1, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
Struttura	• Sede Nazionale e Sedi territoriali
<p>EBNTER - Ente Bilaterale per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi - http://www.ebnter.it/ebnter.php costituito da: Confesercenti e Filcams, Fisascat e Uiltucs</p>	
Fonti istitutive	• CCNL 8 novembre 1994,
Statuto e Regolamento	• Atto costitutivo, Statuto e Regolamento 1997
Struttura	• Ente nazionale e Enti Territoriali

<p>EBIPRO - Ente Bilaterale dei Dipendenti da studi professionali - http://www.ebipro.it/ costituito da: Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams, Fisascat, Uiltucs</p>	
Fonti istitutive	• Contratto collettivo nazionale di lavoro 03-05-2006
Statuto e Regolamento	• Statuto 27-01-2009
Struttura	• Ente nazionale ed Enti territoriali
<p>EBINFAS - Ente Bilaterale Nazionale delle Farmacie speciali per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali costituito da: Asso.Farm. e Filcams, Fisascat e Uiltucs</p>	
Fonti istitutive	• CCNL del 22 luglio 2013.
Statuto e Regolamento	• L'Ente Bilaterale Nazionale delle Farmacie speciali, Ebinfas, non è ancora stato costituito,
Struttura	-
<p>EBINFAP - Ente Bilaterale Nazionale delle Farmacie private, per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici costituito da: Asso.Farm. e Filcams, Fisascat e Uiltucs</p>	
Fonti istitutive	• Ipotesi di Accordo del 22 luglio 2013
Statuto e Regolamento	• L'Ente Bilaterale Nazionale delle Farmacie
Struttura	• Ente nazionale
<p>EBINAFAP - Ente Bilaterale Nazionale delle Farmacie private, dei dipendenti da farmacia privata costituito da: Federfarma e Filcams, Fisascat e Uiltucs</p>	
Fonti istitutive	• Ccnl Farmacie Private, del 14 novembre 2011,

Statuto e Regolamento	<ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Bilaterale Nazionale delle Farmacie private, Ebi-nafap non è stato ancora costituito
<p>EBNAIP - Ente Bilaterale Agenti Immobiliari Professionali, per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso costituito da: Federazione italiana agenti immobiliari professionali (F.i.a.i.p.) e Filcams, Fisascat e Uiltucs</p>	
Fonti istitutive	<ul style="list-style-type: none"> • Ccnl per dipendenti da Agenti immobiliari mandatari professionali a titolo oneroso e mediatori creditizi sottoscritto da Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Statuto e Regolamento	<ul style="list-style-type: none"> • EBNAIP, è costituito il 9 ottobre 1991
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Ente nazionale
<p>Cassa Portieri ed EBINPROF per i dipendenti da proprietari di fabbricati – http://www.cassaportieri.it/index.asp http://www.cassaportieri.it/ebinprof.asp costituito da: Confedilizia e Filcams, Fisascat e Uiltucs</p>	
Fonti istitutive	<ul style="list-style-type: none"> • Ccnl Dipendenti da Proprietari di fabbricati
Statuto e Regolamento	<ul style="list-style-type: none"> • Cassa Portieri è costituita l'11 maggio 1989 • Ente Bilaterale Nazionale del comparto proprietari di fabbricati, EBINPROF costituito l'1 agosto 2001,
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Enti nazionali
<p>EBINCOOP – Ente Bilaterale per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa costituito da: Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - LNC e M Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione – CCI Associazione Italiana Cooperative di Consumo – AGCI e Filcams, Fisascat e Uiltucs</p>	
Fonti istitutive	<ul style="list-style-type: none"> • CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa del 22 dicembre 2011
Statuto e Regolamento	<ul style="list-style-type: none"> • L'Ente non è stato costituito

EBITERME - Ente Bilaterale per i lavoratori dipendenti delle aziende termali costituito da: Federterme e Filcams, Fisascat e Uiltucs	
Fonti istitutive	• CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende termali FEDERTERME e F.I.L.C.A.M.S. F.I.S.A.S.C.A.T. U.I.L.Tu.C.S.
Statuto e Regolamento	• EBITERME, è stato costituito il 1° febbraio 2006.
Struttura	• Ente nazionale

1.3. La rilevazione delle principali prestazioni e tutele degli enti bilaterali

L'effettivo ruolo della bilateralità nel settore Terziario non può che essere rilevato tramite l'analisi delle prestazioni offerte ai lavoratori ed ai datori di lavoro direttamente a livello di territorio. In tal modo è più facile rendersi conto della funzione sussidiaria svolta dagli Enti Bilaterali (da ora E.B.) tramite il libero dispiegarsi della contrattazione collettiva "partecipata", quale tipica espressione e manifestazione del ruolo della bilateralità. È in ambito territoriale, infatti, che gli organismi bilaterali sviluppano quelle azioni utili al fine di erogare prestazioni "calibrate" per il soddisfacimento dei bisogni di una domanda che – anche per effetto della crisi – è sempre più complessa ed esigente.

Un sistema bilaterale, quello del Terziario, che sul territorio (Regioni/province) vede gli attori della contrattazione coordinarsi tra loro per la gestione paritetica di servizi a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di collocamento, ammortizzatori sociali, formazione continua, certificazione dei contratti, salute e sicurezza sul lavoro, previdenza e sanità integrative².

In questo paragrafo vengono messe in evidenza le principali "pratiche territoriali" realizzate e offerte dagli E.B. del comparto del Terziario. In

² Cfr. Cisl, *Documento per il dibattito Congressuale*, 20-23 maggio 2009, p. 13, <http://goo.gl/vV1wNj>.

particolare, si è realizzata una mappatura delle prestazioni offerte, quando presenti sul territorio³, dai seguenti organismi: Ebinter (Ente Bilaterale Nazionale Terziario)⁴; Ebnt (Ente Bilaterale Nazionale Turismo)⁵; Ebn.ter (Ente Bilaterale per il Terziario – Confesercenti)⁶; Ebinprof (Ente Bilaterale del comparto Proprietari di Fabbricati)⁷; Ebipro (Ente Bilaterale per gli Studi Professionali)⁸; Ebnaip (Ente Bilaterale del comparto Agenti Immobiliari Professionali)⁹; Ebiterme (Ente Bilaterale del comparto delle Aziende Termali)¹⁰; Ebit (Ente Bilaterale territoriale dell'Industria Turistica)¹¹; E.bi.n.vi.p. (Ente Bilaterale della Vigilanza Privata)¹²; Ebincolf (Ente Bilaterale del comparto del Lavoro Domestico)¹³; Ebinas (Ente Bilaterale delle imprese di pulizia - Confcommercio)¹⁴; Onbsi (Organismo Nazionale Bilaterale servizi di pulizia e servizi integrati)¹⁵. Si è poi proceduto a delimitare, quando possibile - per ogni Ente Bilaterale Nazionale - i territori (Regioni/province) oggetto dell'indagine nel seguente modo: cinque E.B. collocati nel Nord Italia, cinque nel Centro e cinque nel Sud del Paese. La mappatura è stata realizzata sulla base di una suddivisione dei servizi erogati qualificati nell'ambito delle *prestazioni di base*, ovvero quelle "tipiche" che contraddistinguono la funzione propria degli enti bilaterali come la formazione e riqualificazione professionale, l'implementazione di commissioni ed osservatori paritetici, gestione del mercato del lavoro, la salute e sicurezza sul lavoro, ecc.; *prestazioni a favore dei lavoratori*, dirette al soddisfacimento dei fabbisogni della forza lavoro

³ in alcuni casi, vista la mancata strutturazione dell'Ente Bilaterale Nazionale in un *network* territoriale, sono stati rilevati i servizi offerti dall'Organismo nazionale medesimo.

⁴ <http://www.ebinter.it/new/site/home>.

⁵ <http://www.ebnt.it>.

⁶ <http://www.ebnter.it/ebnter.php>.

⁷ <http://1.ebinprof.it>.

⁸ <http://www.ebipro.it>.

⁹ <http://www.fiaip.it/chi-siamo/enti-e-societa/ebnaip/>.

¹⁰ Si veda, *Statuto dell'Ente Bilaterale Ebiterme allegato all'Accordo di rinnovo del Ccnl 22 luglio 2008*

¹¹ <http://www.ebitnet.it>.

¹² <http://www.ebinvip.it>.

¹³ Si veda, *art. 47 Ccnl sulla disciplina del rapporto di lavoro Domestico (vigenza 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2016)*.

¹⁴ Si veda lo Statuto dell'Ente, <http://www.filcams.cgil.it/statuto-ente-bilaterale-nazionale-servizi-e-bi-na-s-2/>.

¹⁵ <http://www.onbsi.it/>.

quali gli stanziamenti finalizzati al sostegno al reddito e le forme di welfare integrativo, ecc.; *prestazioni a favore dei datori di lavoro* come gli incentivi all'innovazione organizzativa, i servizi di consulenza, la formazione ecc.

Tabella 1 – Mappatura delle principali prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali territoriali del settore Terziario Distribuzione e Servizi (Ebinter)

E.B. sedi per provincia o Regione	
Torino (http://www.ebtorino.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e riqualificazione professionale; • conciliazione e arbitrato; • informazione/ formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: corsi per l'abilitazione dei datori di lavoro a Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP); corso di formazione di base sulla sicurezza dei lavoratori; corso per la prevenzione di incendi in azienda; formazione di addetti al primo soccorso, corso di formazione per Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); corso di formazione sulla sicurezza alimentare (HACCP).
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Milano (http://www.ebitermilano.it/)	

Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e qualificazione professionale (con particolare riguardo ai temi della sicurezza, informatica di base, lingue, etc.); • promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi; • gestione delle procedure di conciliazione e arbitrato; • azioni di tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori; • esprime i necessari pareri per il rilascio di progetti di formazione aziendale che richiedano contributi regionali attraverso la legge 236; • esprime parere di conformità in rapporto alle norme del C.C.N.L. in tema di apprendistato, di programmi di formazione e di contenuti del piano formativo; • verifica la congruità del rapporto numerico, l'ammissibilità del livello contrattuale e il rispetto della percentuale di conferma dei precedenti contratti di apprendistato; • può richiedere indicazione analitica per quanto riguarda le tipologie dei contratti e segnalare le anomalie (tipologie e percentuali) alle parti stipulanti il Ccnl per i contratti a termine e di somministrazione a termine; • riceve notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali; • fornisce assistenza e consulenza ai lavoratori; • diffonde il codice di condotta ed individua specifici percorsi formativi; • organismo Paritetico Provinciale (OPP) con compito di diffondere la cultura della sicurezza; • offerta del servizio di RLST.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • progetto "Risorsa Donna" finalizzato a aumentare la presenza femminile nei luoghi di lavoro; • progetto "Multietnicità" finalizzato a promuovere l'imprenditorialità multietnica nel settore.

Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Venezia (http://www.ebterziariove.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% a carico dell'azienda e 0,15% a carico del lavoratore da calcolarsi su paga base e contingenza (su 14 mensilità)
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione sui temi della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • elaborazione parere di conformità per assunzione apprendisti; • gestione delle procedure di conciliazione; • sviluppo corsi di formazione su temi trasversali (marketing, comunicazione, valorizzazione del team, etc.).
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • premio di natalità; • contributo spese per asili nido; • sussidio prima casa; • sussidio per figli disabili; • protesi mediche; • sussidio libri scolastici; • sussidio tasse universitarie; • sussidio buoni mensa scolastica; • attivazione contributo integrativo nella misura del 20%, per il trattamento di tutela del reddito in caso di sospensione del lavoro (previsto dall' art. 3 c. 17 della L. 28 giugno 2012, n. 92).
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • previsione di contributi per: acquisto divise da lavoro; redazione DVR; spese dispositivi di protezione individuali; spese piani formativi per apprendisti; acquisto servizio PEC; spese mediche aziendali; assunzione lavoratori a tempo indeterminato o trasformazione di contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Bologna (http://www.ebiterbo.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% a carico dell'azienda e 0,15% a carico del lavoratore da calcolarsi su paga base e contingenza (su 14 mensilità).
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • gestione delle procedure di conciliazione; • elaborazione parere di conformità per assunzione apprendisti; • sottoscrizione accordo per semplificazione delle procedure per l'autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza nelle aziende; • servizio gratuito di informazione e consulenza alle imprese e ai lavoratori iscritti all'Ente, sull'Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EST); • servizio gratuito di informazione e consulenza alle imprese e ai lavoratori iscritti all'Ente, sul fondo di previdenza complementare (FON.TE) e/o sul conferimento del TFR; • corsi di formazione e seminari per aggiornamento di lavoratori ed imprese.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • contributo per fruizione periodi di aspettativa non retribuita; • contributo per fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS; • contributo per fruizione di permessi per malattia del bambino; • contributo iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica; • contributo per assistenza a familiari mediante rapporto di lavoro domestico; • contributi alla cultura.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di sostegno al reddito (Fondo Sostegno al reddito): interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende che sottoscrivono un contratto di solidarietà; in-

1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte

	<p>terventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende con un solo dipendente; interventi integrativi all'Aspi e/o Mini Aspi; interventi in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa, compresi gli apprendisti e i lavoratori privi dei requisiti per l'accesso all'Aspi e Mini-Aspi; interventi di assistenza fiscale; formazione.</p>
<p>Trieste (http://www.ebiter.fvg.it/)</p>	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • commissioni paritetiche provinciali con finalità gestionali degli Accordi stipulati tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di lavoro. Attivazione prevista anche per: rilascio del visto di conformità in materia di validazione dei Piani Formativi dell'Apprendistato e per la sottoscrizione degli accordi per la CIG in deroga.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
<p>Firenze (http://www.entebilaterale.fi.it/)</p>	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore.

Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • commissione paritetica con specifiche funzioni relative ai contratti di lavoro: valutazione della conformità dei piani formativi individuali relativi all'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante; • commissione di conciliazione per le vertenze di lavoro; • formazione e qualificazione professionale attraverso l'offerta di corsi di formazione gratuiti (informatica, contabilità e bilancio, lingue straniere, etc.).
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un fondo per il sostegno al reddito con lo scopo di intervenire con quote a favore dei lavoratori dipendenti, coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Ancona (http://www.confcommerciomarchecentrali.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • promozione e gestione di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale; • rilascio del parere di conformità per i contratti di apprendistato professionalizzante; • commissione di conciliazione delle controversie di lavoro; • ricerche sul mercato di lavoro; • elaborazione, a fini statistici, di dati relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro e di apprendistato; • commissioni Paritetiche Bilaterali con funzioni su: contratti a tempo determinato, tutela della salute e della dignità della persona, apprendistato, orario di lavoro (relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali) etc..

Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • rimborso per acquisto libri di testo scuola media inferiore e superiore; • rimborso per acquisto correttori di vista; • rimborso per corsi di formazione obbligatori per aziende del settore alimentare.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • sussidio/contribuzione per accesso al credito; • rimborso per corsi di formazione obbligatori per aziende del settore alimentare.
Perugia (http://www.ebtperugia.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,145% a carico dell'azienda e dello 0,07% a carico del lavoratore, su paga base e contingenza
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • servizio di RLST; • commissione paritetica per il rilascio del parere di conformità sui contratti di apprendistato; • commissione paritetica di conciliazione; • osservatorio con finalità di monitoraggio del mercato del lavoro della Provincia di Perugia (tipologie contrattuali, denunce mobbing, denunce molestie sessuali, etc.).
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • fondo di solidarietà che eroga le seguenti prestazioni: fondo ortodontico; fondo natalità; fondo asilo e campus estivo; fondo invalidità; fondo mensa scolastica; fondo decesso; fondo occhiali; fondo borse di studio; fondo formazione; fondo libri testi scolastici; fondo trasporto scolastico.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • fondo di solidarietà che eroga le seguenti prestazioni: fondo decesso datore di lavoro; fondo sicurezza; fondo stabilizzazione; fondo spese per la sicurezza e sistemi antifurto; fondo aggiornamento software; fondo formazione e seminari per l'imprenditore.
L'Aquila (http://www.confcommercioaq.it/)	

Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • verifica ed eventualmente approva contratti specifici di lavoro; • consente, l'applicazione dei Ccnl di Categoria e recepisce le intese realizzate a livello territoriale; • promuove e gestisce iniziative di formazione e qualificazione professionale; • attiva i tentativi di conciliazione delle vertenze individuali tra lavoratori ed aziende; • monitora l'andamento del settore, delle imprese, del costo e del mercato del lavoro, per identificare le esigenze delle aziende, aggiornare i profili professionali, rispondere ai bisogni di formazione e risorse umane.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Roma (http://www.ebitroma.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% (di Paga Base + Contingenza + 3° Elemento per 14 mensilità), a carico dell'azienda per ciascun lavoratore dipendente e 0,05% (di Paga Base + Contingenza + 3° Elemento per 14 mensilità), a carico del lavoratore. • 0.10% di paga base + contingenza e terzo elemento per 14 mensilità a titolo di Co.Ve.I.co.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione; • analisi sul mercato del lavoro al fine di agevolare l'incontro tra domande e offerta di lavoro;

1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte

	<ul style="list-style-type: none"> • OPP con il compito di favorire, a livello provinciale, l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nelle aziende; • commissione paritetica provinciale per rilasciare pareri di conformità per l'assunzione degli apprendisti; • commissione paritetica di conciliazione e di arbitrato per dirimere le controversie di lavoro.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Napoli http://web.confcommercio.na.it/servizi.php?p=4	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • promuove e gestisce iniziative in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale; • promuove iniziative e azioni positive finalizzate alla valorizzazione del personale femminile ed alla concreta realizzazione di condizioni di pari opportunità; • promuove e favorisce iniziative che agevolino il raccordo tra istituzioni formative e istanze del lavoro terziario; • promuove ed incentiva il corretto e razionale ricorso all'istituto dei contratti di formazione e lavoro e apprendistato; • predispone progetti formativi e percorsi di inserimento nelle aziende; • fornisce il parere di conformità ai progetti formativi in merito ai contratti di formazione e lavoro e contratti a termine; • offre assistenza sindacale alle aziende e ai loro lavoratori per le vertenze in materia di lavoro.

Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Bari (http://www.ebiterbari.com/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • favorire a livello locale iniziative in materia di politiche attive del lavoro, tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sostegno al reddito dei lavoratori anche attraverso l'istituzione dell'OPP; • sviluppare politiche di sostegno all'economia del territorio anche mediante sussidi ai lavoratori e contributi alle imprese (Piano straordinario per il lavoro Regione Puglia); • svolgere attraverso le commissioni istituite presso l'Ente le sue funzioni attribuite dalle leggi in materia: apprendistato, vertenze di lavoro (Commissione di Conciliazione), mercato del lavoro (Commissione di Certificazione); • formare professionalmente i dipendenti attraverso corsi specifici mirati a soddisfare i bisogni delle imprese del settore; • rilascio parere conformità sull'apprendistato.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Campobasso (http://www.confcommercio.cb.it/)	
Contributi	• N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e qualificazione professionale; • ricezione degli accordi applicativi in materia di Contratti di formazione e lavoro; • rilascio pareri di conformità all'accordo quadro nazionale sui contratti di formazione e lavoro; • rilascio pareri vincolanti di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti; • promozione di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero, finanziamento corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali eventi; • promozione interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dagli enti stessi, nonché agli interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori; • osservatorio del mercato del lavoro.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Palermo (http://www.ebpt.it/)	
Contributi	• N.D.

1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte

Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • commissione paritetica di conciliazione; • rilascio parere conformità sull'apprendistato
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un fondo finalizzato a sostenere i lavoratori delle aziende del settore che operano nel territorio della provincia di Palermo. Il fondo sarà finanziato per l'80% dall'Inps e per il 20% dall'ente ai fine dell'integrazione del reddito dei lavoratori delle aziende del settore in stato di disoccupazione
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Cagliari (http://www.ebitercagliari.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e qualificazione professionale; • attivazione del servizio di RLST; • rilascio parere di conformità sui contratti di apprendistato; • commissione per la raccolta dei contratti a tempo determinato e di apprendistato stipulati dalle aziende; • commissione paritetica di conciliazione.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Tabella 2 – Mappatura delle prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali territoriali del settore Turismo (Ebnt)

E.B. sedi per provincia o Regione Torino (http://www.ebtorino.it/turismo/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e riqualificazione professionale; • informazione/formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • bonus economico a favore delle lavoratrici in forza nelle mense scolastiche.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Milano (http://www.ebtpemilano.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • commissione paritetica territoriale per la composizione delle vertenze individuali; • formazione attraverso l'offerta di corsi in tema di: comunicazione, salute e sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare, aggiornamento delle competenze individuali; • Servizio RLST; • OPP per la programmazione di attività formative, l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia e ogni altra

1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte

	<p>attività o funzione assegnata dalla legge o dai Ccnl di riferimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un portale (JobMatch) finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro del settore.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un Fondo di Solidarietà che eroga borse di studio a favore delle lavoratrici e dei lavoratori studenti, occupati dei pubblici esercizi con contratto a tempo indeterminato, o dei familiari di primo grado o appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti la scuola media, superiore e l'università.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
<p>Venezia (http://www.ebt.ve.it/)</p>	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione (lingue, competenze trasversali, competenze specifiche, etc.); • sportello di consulenza e collocamento (attività di orientamento ed incontro domanda ed offerta di lavoro); • osservatorio sul mercato del lavoro (evoluzione del settore turistico nel territorio veneziano, relativamente al fabbisogno formativo e ai processi di mobilità delle figure professionali); • corsi specifici in materia di salute e sicurezza (prevenzione incendi, sicurezza alimentare, primo soccorso) per RLS, RSPP, preposti, dirigenti.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-

Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Bologna (http://www.eburt.it/chiamo/presentazione.asp)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e qualificazione professionale anche relative al CFL e apprendistato; • iniziative tese ad agevolare l'incontro domanda-offerta di lavoro; • istituzione della banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro; • osservatorio del mercato del lavoro, per lo studio delle iniziative in materia di occupazione, formazione e qualificazione professionale; • monitoraggio del ricorso al lavoro temporaneo e al contratto a termine; • iniziative in materia di apprendistato che si attuano nella promozione dei corsi, monitoraggio delle attività formative e sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze; • iniziative per favorire l'innovazione nelle imprese del settore; • compiti di segreteria tecnica e organizzativa degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un Fondo Sostegno al reddito-Misure anti-crisi per la concessione di integrazioni al reddito ai lavoratori coinvolti da sospensioni aziendali; • contributi fruizione periodi di aspettativa non retribuita; • contributi fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS; • contributi fruizione di permessi per malattia del bambino;

	<ul style="list-style-type: none"> • contributi iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica; • contributi assistenza a familiari mediante rapporto di lavoro domestico; • contributo alla cultura
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Trieste (http://www.confcommerciotrieste.it/news/comunicati/2013/04/05/ente-bilaterale-del-terziario-e-del-turismo-sussidi-e-incentivi/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione per dipendenti e titolari d'impresa; • commissioni paritetiche provinciali con finalità gestionali degli accordi stipulati tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di lavoro. La loro attivazione è prevista anche per il rilascio del visto di conformità in materia di validazione dei piani formativi dell'apprendistato e per la sottoscrizione degli accordi per la CIG in deroga.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • rimborso spese protesi oculistiche; • rimborso spese per la frequenza degli asili nido; • rimborso spese tasse universitarie; • sussidio straordinario ai dipendenti in malattia oltre il 180° giorno; • aspettativa per gravi motivi familiari; • sussidio lavoratrici madri/lavoratori padri per astensione facoltativa a zero ore; • abbattimento totale dei costi per la predisposizione del piano formativo per contratti di apprendistato.

1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte

Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio gratuito della formazione professionalizzante per contratti di apprendistato.
Firenze (http://www.ebtt.it/FIRENZE)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori + un ulteriore 0,20% facoltativo (0,10% lavoratore e 0,10 azienda) per finanziare la commissione paritetica vertenze arbitrato.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione (gestione della privacy, gestione del complaint, sicurezza alimentare etc.); • bacheca incontro domanda e offerta di lavoro; • commissione per il rilascio del parere di conformità sull'apprendistato; • commissione paritetica vertenze.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • sistema di sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione del personale delle aziende del settore.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Ancona (http://www.confcommerciomarchecentrali.it/ente-bilaterale-turismo/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • attività promozionale del settore turismo; • iniziative di formazione e qualificazione professionale; • osservazione e studio del mercato del lavoro; • incontro tra domanda e offerta di lavoro;

	<ul style="list-style-type: none"> • approvazione dei piani formativi per l'assunzione di apprendisti; • conciliazione delle controversie in materia di lavoro.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • rimborso per acquisto libri di testo scuola media inferiore e superiore; • rimborso spese sanitarie figli disabili; • rimborso retta asilo nido; • sostegno per famiglie monoparentali; • sostegno per famiglie con almeno tre figli.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • rimborso per corsi di formazione obbligatori per aziende del settore alimentare • contributo per le spese amministrative (diritti di segreteria e compenso fideiussorio) sostenute dalle imprese per l'attribuzione della garanzia consortile; • sussidio/contribuzione per accesso al credito.
Perugia (http://www.ebtumbria.it/index.php?newsper=1&tipo=pg)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • commissione per il rilascio dei pareri di conformità apprendistato; • OPP per l'offerta del servizio di RLST.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • fondo di solidarietà finalizzato all'offerta delle seguenti prestazioni: spese trasporto scolastico; fondo ortodontico; fondo natalità; fondo invalidità; fondo asilo nido e campus estivo; fondo borse di studio; fondo libri scolastici; fondo formazione; fondo mensa scolastica; fondo occhiali; fondo decesso.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • fondo di solidarietà finalizzato all'offerta delle seguenti prestazioni: fondo stabilizzazione (da contratto a tempo determinato ad indeterminato); fondo sicurezza; fondo antifurto e HACCP; fondo formazione imprenditore; fondo aggiornamento software; fondo decesso datore di lavoro.

Abruzzo (http://www.ebtuabruzzo.it/index.asp)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione (gestione aziendale; strategia di marketing; social media marketing).
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • contributo per il rimborso delle spese sostenute per la mensa scolastica; • contributo libri di testo.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Lazio (http://www.ebtl.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori. Variabilità della percentuale anche a seconda dell'attivazione di determinate prestazioni (Comm. Paritetica).
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione per lavoratori occupati (formazione continua, e formazione obbligatoria in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e per giovani disoccupati (corsi di formazione professionale); • formazione ed informazione dei dipendenti, nonché supporto alle aziende in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • commissione paritetica di conciliazione e arbitrato; • gestione dei contratti di apprendistato e dei tirocini.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per rimborsare spese quali: onorari del chirurgo; assistenza medica ed infermieristica; cure; accertamenti diagnostici; trattamenti fisioterapici e rieducativi; medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo del ricovero; rette di degenza (etc.).

1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte

Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione di apposita convenzione che prevede un abbattimento del 20% del prezzario relativo all'assistenza, consulenza tecnica e aggiornamento normativo in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Campania (http://www.ebtc.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione sia per lavoratori che per i datori di lavoro (salute e sicurezza sul lavoro, RLS, guida turistica, assistente bagnanti, lingue, etc.); • indagine dei fabbisogni formativi; • osservatorio regionale sull'apprendistato • banca dati "JobMatch" per favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro nel settore del turismo.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • borse di studio per il miglioramento e la specializzazione nel settore del Turismo; • borse di studio per la frequenza al corso di laurea in Economia del Turismo.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Puglia (http://www.ebt-puglia.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e qualificazione del personale; • consulenza in materia di sicurezza; • consulenza in materia di sicurezza e igiene degli alimenti; • osservatorio statistico ed economico del mercato del lavoro; • incrocio domanda/offerta di lavoro.

Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • fondo sostegno alla flessibilità: contributo per l'utilizzo del congedo maternità/paternità; contributo per l'utilizzo del congedo parentale/astensione facoltativa; rimborso di versamenti previdenziali per prestazioni di cura per l'accudimento di figli che non abbiano superato gli 11 anni di età; rimborso di spese cumulative documentate di trasporto e mensa collegate alle attività para-scolastiche e scolastiche; rimborso di rette per la frequenza di asilo nido; sostegno al dipendente che si assenta dal lavoro per malattia del figlio/a; indennità per congedo per la malattia del figlio/a; integrazione economica, una tantum, di sostegno alla paternità.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<p>-</p>
Molise http://www.confcommercio.cb.it/il-sistema/enti-collegati/enti-bilaterali	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e qualificazione professionale; • ricezione dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle OO.SS. gli accordi applicativi in materia di Contratti di formazione e lavoro; • emissione di pareri vincolanti di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti; • promozione di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali eventi; • promozione interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione

1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte

	<p>predisposti dagli enti stessi, nonché agli interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservatorio del mercato del lavoro; • rilascio parere di conformità per contratti di apprendistato; • commissione paritetica di conciliazione.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Sicilia (http://www.ebrts.it/index.asp)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione; • osservatorio economico del settore; • rilascio parere di conformità per contratti di apprendistato; • commissione paritetica di conciliazione; • progetto • <i>La bottega dell'apprendimento</i> per il nuovo turismo siciliano vuole contribuire ad innalzare il livello di competenze professionali degli operatori del settore turistico in Sicilia, attraverso l'introduzione di attività di formazione.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Sardegna (http://www.ebtsardegna.org)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione; • attività di studio e ricerca.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Tabella 3 – Mappatura delle prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali territoriali del settore Terziario e Turismo Confesercenti (Ebn.Ter)

E.B. sedi per provincia o Regione Milano (http://www.enbilmilano.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore (Ccnl TDS); • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • commissione di conciliazione per la risoluzione delle controversie; • rilascio parere di conformità per contratti di apprendistato professionalizzante; • servizio di RLST; • corsi di formazione in tema di: primo soccorso, RLS, antincendio, RSPP, igiene e sicurezza degli alimenti.

Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • contributo asili nido e scuola dell'infanzia; • contributo a sostegno della natalità; • contributo spese scolastiche; • contributo figlio disabile; • borsa di studio ai lavoratori.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • contributo a sostegno della natalità.
Veneto e Friuli (www.ebveneto.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,25% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.20% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore (Ccnl TDS) • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione professionalizzante; • rilascio parere di conformità per contratti di apprendistato; • commissione di conciliazione sindacale, per la risoluzione delle controversie; • osservatorio del mercato del lavoro; • sportello informativo per assistere ed informare le imprese in difficoltà sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali e sugli incentivi per le aziende in crisi; • monitoraggio e verifica dell'erogazione e registrazione della formazione professionalizzante in capo all'azienda prevista dal contratto di apprendistato.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • istituito un fondo per la sospensione che prevede un contributo da parte degli enti bilaterali non inferiore al 20% del sostegno erogato al lavoratore; • fondo per il sostegno alla natalità per tutti i lavoratori e i datori di lavoro delle aziende iscritte all'ente che abbiano avuto o adottato un figlio; • fondo per il sostegno allo studio per rimborso acquisto di libri di testo dei figli che frequentano le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

	<ul style="list-style-type: none"> • Rimborso delle spese sostenute dai lavoratori o datori di lavoro per i propri figli, per l'iscrizione annuale e per altre attività di tipo scolastico legate agli asili nido, alle scuole dell'infanzia o materne e alle scuole elementari; • contributo erogato alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che si assentano dal lavoro a causa della malattia dei figli, di età pari o inferiore a 12 anni o per assistere familiari anziani di primo grado per ricoveri ospedalieri; • fondo per l'assistenza sanitaria integrativa che rimborsa al 50% tutti i tipi di protesi (dentarie ed odontotecniche, acustiche, ortopediche, etc.), le lenti graduate degli occhiali ed eventuali altre apparecchiature sanitarie per lavoratori iscritti; • rimborso al 50% delle visite mediche oculistiche sostenute direttamente dai lavoratori o dai datori di lavoro; • rimborso al 50% delle visite mediche dentistiche sostenute direttamente dai lavoratori o dai datori di lavoro iscritti; • rimborso al 50% di qualunque tipo di corso di formazione, sia aziendale che individuale, anche per attività formative previste obbligatoriamente dalle normative vigenti (sicurezza, igiene, apprendistato, ecc.); • rimborso ai lavoratori e ai datori di lavoro iscritti sull'acquisto di libri di ogni genere (anche in formato per i -book reader), manuali, applicazioni per smart-phone o tablet e licenze software; • rimborso ai lavoratori e ai datori di lavoro iscritti, degli abbonamenti per attività sportive quali palestra, nuoto, ippica, golf ed altro; • rimborso per l'acquisto di divise di lavoro, quali ad esempio: camici, magliette o altro indumento lavorativo; • contributo una tantum a tutti i lavoratori iscritti che hanno figli portatori di handicap o con disabilità certificate.
<p>Prestazioni a favore dei datori di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicità gratis online sui canali multimediali dell'E.B.); • rimborso alle aziende iscritte dei costi di installazione di impianti di wi-fi; • fondo per il sostegno allo studio che permette di rimborsare ai lavoratori e ai titolari di aziende iscritte i costi so-

stenuti per l'acquisto di libri di testo dei figli che frequentano le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

- rimborso delle spese sostenute dai lavoratori o datori di lavoro iscritti per i propri figli per l'iscrizione annuale e per altre attività di tipo scolastico legate agli asili nido, alle scuole dell'infanzia o materne e alle scuole elementari;
- rimborso al 50% delle visite mediche oculistiche sostenute direttamente dai lavoratori o dai datori di lavoro
- rimborso ai lavoratori e ai datori di lavoro iscritti sull'acquisto di libri di ogni genere (anche in formato per i -book reader), manuali, applicazioni per smart-phone o tablet e licenze software;
- rimborso ai lavoratori e ai datori di lavoro iscritti, degli abbonamenti per attività sportive quali palestra, nuoto, ippica, golf ed altro;
- rimborso al 50% di qualunque tipo di corso di formazione, sia aziendale che individuale, anche per attività formative previste obbligatoriamente dalle normative vigenti (sicurezza, igiene, apprendistato, ecc.);
- fondo specifico per co-finanziare i progetti formativi che sono già in parte finanziati da altri fondi pubblici o privati che prevedono un contributo privato a carico dell'azienda beneficiaria della formazione;
- assistenza e consulenza personalizzata alle imprese iscritte nella definizione delle esigenze formative aziendali, elaborando un check-up aziendale che permetta di evidenziare le esigenze formative del personale dell'azienda;
- rimborso al 50% fino ad un massimo di 400 euro del costo di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- rimborso dei costi per la realizzazione di un sito internet o di un App per smart-phone e tablet;
- fondo per la promozione e l'incentivazione dell'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche e della comunicazione (PEC, firma digitale, etc.).

Emilia e Romagna (http://www.ebter.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore (Ccnl TDS); • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e qualificazione professionale gratuite per le imprese aderenti, volte al miglioramento culturale e professionale dei dipendenti delle imprese aderenti; • Organismo Paritetico Regionale (OPR), promuove iniziative di sviluppo e di orientamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, interventi formativi per i lavoratori, gli RLS nonché per gli RLST • commissioni paritetiche del Mercato del Lavoro per rilascio dei pareri previsti per i contratti a tempo determinato e di apprendistato.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • fondo sostegno al reddito: contributo sostegno di maternità e/o congedi parentali; contributo spese per assistenza figli disabili; contributo spese per inserimento nido e/o scuola materna; contributo straordinario ai dipendenti in malattia oltre il 180° gg.; borse di studio ai lavoratori; contributo per sospensione dell'attività lavorativa; contributo per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • fondo sostegno al reddito: formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per la sicurezza; contributo all'innovazione tecnologica; sospensione o trasferimento dell'attività per eventi di forza maggiore; atti vandalici a strutture e beni aziendali (purché non già coperti da polizza assicurativa); miglioramento dell'ambiente lavorativo in materia di sicurezza (purché non derivanti da obblighi di legge o prescrizioni e/o verbali degli enti preposti).

Toscana (http://www.ebct.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore (Ccnl TDS); • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • rilascio del parere di conformità e compilazione dei piani formativi individuali; • banca dati di schede di informazione sui rischi specifici, sui dispositivi di protezione individuale, sui comportamenti a rischio delle principali lavorazioni presenti nei comparti del commercio, dei servizi e del turismo; • OPP per la sicurezza e per la gestione del RLST • co-partecipazione della Bilateralità nella misura minima del 20%, al quale si è vincolato l'erogazione del l'indennità Ordinaria di Disoccupazione ai lavoratori subordinati sospesi per crisi aziendali e occupazionali ed in particolare agli apprendisti sospesi o licenziati; • commissione paritetica per valutare la conformità dei piani formativi individuali relativi all'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante e per la gestione delle conciliazioni in sede sindacale; • osservatorio per il monitoraggio sull'andamento dei settori, il costo e le dinamiche del mercato del lavoro al fine di offrire servizi alle imprese, aggiornare i profili professionali, rispondere ai fabbisogni di formazione.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Marche (http://www.entebilateralemarche.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore (Ccnl TDS); • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • OPP per usufruire del servizio del RLST; • commissione di conciliazione e arbitrato per la risoluzione delle controversie.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • buono per centri estivi ricreativi; • erogazione sussidio a favore dei lavoratori licenziati; • recupero costi abbonamenti mezzi pubblici; • recupero acquisto di occhiali o lenti a contatto; • buono per i servizi all'infanzia; • premi per tesi di laurea sul commercio e sul turismo nelle Marche; • borse di studio per studenti delle scuole superiori; • recupero spese scolastiche.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • erogazione di un buono per investimenti in innovazione tecnologica.
Abruzzo (http://www.ebitertab.it/index.asp)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore (Ccnl TDS); • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • attività formative somministrate ai lavoratori in materia di salute e sicurezza.

Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Lazio (solo settore Turismo) (http://www.ebtl.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori. Variabilità della percentuale anche nel caso di attivazione di determinate prestazioni (Comm. Paritetica).
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione per lavoratori occupati (formazione continua, e formazione obbligatoria in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e per giovani disoccupati (corsi di formazione professionale); • formazione ed informazione dei dipendenti, nonché supporto alle aziende in materia di Igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • commissione paritetica di conciliazione e arbitrato; • Gestione dei contratti di apprendistato e dei tirocini.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per rimborsare spese quali: onorari del chirurgo; assistenza medica ed infermieristica; cure; accertamenti diagnostici; trattamenti fisioterapici e rieducativi; medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo del ricovero; rette di degenza (etc.).
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione di apposita convenzione che prevede un abbattimento del 20% del prezzario relativo all'assistenza, consulenza tecnica e aggiornamento normativo in materia di Igiene, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Campobasso (http://www.ebitertcampobasso.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità di cui: 0.10% a carico dell'azienda e 0.05% a carico del lavoratore (Ccnl TDS); • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • consulenza per pratiche di finanziamento; • corsi di formazione; • consulenza alle aziende; • consulenza ai dipendenti.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
Abruzzo (http://www.ebtuabruzzo.it/index.asp)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione (gestione aziendale; strategia di marketing; social media marketing).
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • contributo per il rimborso delle spese sostenute per la mensa scolastica; • contributo libri di testo.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Sicilia (solo Turismo) (http://www.ebrts.it/index.asp)	
Contributi	• N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione; • osservatorio economico del settore; • rilascio parere di conformità per contratti di apprendistato; • commissione paritetica di conciliazione; • progetto • <i>“La bottega dell'apprendimento”</i> per il nuovo turismo siciliano vuole contribuire ad innalzare il livello di competenze professionali degli operatori del settore turistico in Sicilia, attraverso l' introduzione di attività di formazione.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Tabella 4 – Mappatura delle principali prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale del comparto Proprietari di Fabbricati (Ebinprof)

E.B. (sede di livello nazionale) (http://www.ebinprof.it/)	
Contributi	• N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro; • predisporre studi e ricerche in tema di mercato del lavoro;

	<ul style="list-style-type: none"> • formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui si applica il vigente CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati; • predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, • finalizzati al migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; • elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore; • ricevere la copia degli Accordi di II livello; • promuovere, eseguire e porre in essere tutte le iniziative, attività, • operazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali e • che le parti sociali riterranno opportuno affidare all'ente medesimo • commissione paritetica nazionale con scopi di: esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL; definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriale; esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo; esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del TFR presso la Cassa portieri; • Organismo Paritetico Nazionale con funzione di: promozione e la costituzione degli OPT (organismi paritetici territoriali), la proposizione di attività formativa a favore dei componenti degli OPT con corsi, seminari ed altre attività complementari; definizione e proposizione di linee guida e di posizioni comuni in maniera di igiene e sicurezza sul lavoro che siano di riferimento per gli OPT, promozione e coordinamento di interventi formativi, monitoraggio sulle controversie (come da D.Lgs. 626/94).
<p>Prestazioni a favore dei lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • assegnazione di borse di studio per figli di dipendenti neodiplomati; • assegnazione di borse di studio per figli di dipendenti studenti universitari;

	<ul style="list-style-type: none"> • assegnazione di borse di studio per figli di dipendenti neolaureati.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Tabella 5 – Mappatura delle principali prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale del settore degli Studi Professionali (Ebipro)

E.B. (sede di livello nazionale) (http://www.ebipro.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 4 euro mensili: 2 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • salute e sicurezza: individuazione degli RLST, campagne informative sia attraverso il sito internet sia mediante strumenti cartacei indicanti i passaggi necessari per il corretto adempimento degli obblighi di legge; • formazione finalizzata a sopperire a qualsiasi fabbisogno formativo delle varie aree professionali; • volontà di costituire un apposito Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • rimborso delle spese sostenute per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Tabella 6 – Mappatura delle principali prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale del comparto Agenti Immobiliari Professionali (Ebnaip)

E.B. (sede di livello nazionale) (http://www.fiaip.it/chi-siamo/enti-e-societa/ebnaip/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • organizza e gestisce, la divulgazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; • organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; • predispone i progetti formativi per singole figure professionali specialmente per l'apprendistato; • organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale e dall'INAIL in forma rimborsuale e/o risarcitoria; • provvede tramite una propria commissione alla verifica di conformità dei piani formativi degli apprendistati; • commissione per la certificazione preventiva dei contratti di lavoro; • analizza ed esamina, per conto della FIAIP e delle OO.SS. firmatarie del CCNL, il quadro economico e produttivo del comparto, e le relative prospettive di sviluppo, oltre che sullo stato e sulle previsioni occupazionali.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Tabella 7 – Mappatura delle principali prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale del comparto delle Aziende Termali (Ebiterme)

E.B. (sede di livello nazionale)	
Contributi	• N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • promozione studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione. • sede di confronto su eventuali problematiche applicative del D.Lgs. n. 626/1994 e del D.Lgs. n. 624/1996; • esame e verifica delle problematiche attinenti la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore termale; • promozione e attivazione di iniziative necessarie a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro; • formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali; • studio dell'evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l'effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le autorità e le amministrazioni centrali e gli enti locali e regionali competenti nonché gli Organismi previsti dagli accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Fonte: art. 5, Statuto dell'Ente Bilaterale Ebiterme allegato all'Accordo di rinnovo del Ccnl 22 luglio 2008

Tabella 8 – Mappatura delle principali prestazioni erogate da alcuni Enti Bilaterali territoriali dell'Industria Turistica (Ebit)

E.B. Milano (http://www.ebitmilano.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • realizzare proposte in materia di formazione, di orientamento e qualificazione professionale (corsi per personale operativo e Capi servizio per miglioramento linguistico, e acquisizione competenze trasversali); • commissione per l'apprendistato con finalità di esprimere il parere di conformità; • apposita sezione del sito "offerte di lavoro" in cui è possibile accedere ai link di Aziende del settore turismo che offrono posizioni di lavoro aperte • individuazione di partner che possano offrire alle imprese associate e ai propri dipendenti condizioni vantaggiose nell'acquisto di beni e servizi, attraverso la stipula di apposite convenzioni (agenzie viaggio, istituti di credito, etc.).
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • sostegno al reddito delle famiglie dei dipendenti delle imprese associate consistente in buoni utilizzabili per l'acquisto di beni presso una rete di negozi convenzionati di vario genere; • iniziativa "EbitSolidale" rivolta sia alle famiglie che ai singoli e consente di ricevere un contributo economico sotto forma di carta prepagata utilizzabile per l'acquisto di prodotti necessari alla vita quotidiana;
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

E.B. Veneto (http://www.ebitveneto.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione (cultura dell'ospitalità e comunicazione, web marketing e informatica, lingue straniere, etc.); • rilascio parere di conformità sul contratto di apprendistato; • svolgimento di studi e ricerche riguardanti principalmente i temi dell'occupazione, della formazione e del mercato del lavoro.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • contributo per le famiglie: al lavoratore dipendente, alla nascita di ogni figlio/pre-affidamento adottivo sarà corrisposto quale 'Premio di Natalità' un carnet di buoni spesa; • premio "buono studio" al lavoratore dipendente il/i cui figlio/i abbiano sostenuto l'esame di maturità o conseguito il Diploma di Laurea triennale, ottenendo un punteggio d'eccellenza.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
E.B. Toscana (http://www.ebit.toscana.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione professionale nel settore Turismo (lingue, utilizzo tecnologie, etc.); • rilevazione fabbisogni formativi del settore Turismo; • ricerca offerte o curriculum vitae al fine di favorire l'incontro da domande e offerta di lavoro.

Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • erogazione borse di studio a coloro che partecipano ai corsi formativi fuori dall'orario di lavoro.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
E.B. Lazio (http://www.ebtl.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% su paga base + contingenza di cui 0,20% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori. Variabilità della percentuale anche a seconda dell'attivazione di determinate prestazioni (Comm. Paritetica).
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione per lavoratori occupati (formazione continua, e formazione obbligatoria in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e per giovani disoccupati (corsi di formazione professionale); • formazione ed informazione dei dipendenti, nonché supporto alle aziende in materia di Igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • commissione paritetica di conciliazione e arbitrato; • gestione dei contratti di apprendistato e dei tirocini.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per rimborsare spese quali: onorari del chirurgo; assistenza medica ed infermieristica; cure; accertamenti diagnostici; trattamenti fisioterapici e rieducativi; medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo del ricovero; rette di degenza (etc.).
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione di apposita convenzione che prevede un abbattimento del 20% del prezzario relativo all'assistenza, consulenza tecnica e aggiornamento normativo in materia di Igiene, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

E.B. Campania (http://www.ebitcampania.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • sottoscrizione Protocollo regionale per l'implementazione del programma Garanzia Giovani; • fornisce relazioni, conducendo indagini e rilevazioni ed elaborando stime e proiezioni, sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e sulle previsioni occupazionali; • monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali promozione di attività in materia di formazione e qualificazione professionale; • sviluppo di sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore; • banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, svolgendo anche interventi di orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro; • ricezione e rielaborazione dei dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione di accordi in materia di contratti di formazione e lavoro, apprendistato e contratti a termine; • promozione azioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; • attuazione iniziative di sostegno temporaneo del reddito di lavoratori del settore eventualmente coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

E.B. Sicilia (http://www.ebitsicilia.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • rilascio del parere di conformità per i contratti di apprendistato; • definizione progetti formativi per attivazione di tirocini; • commissione paritetica territoriale per la conciliazione delle controversie; • erogazione di voucher formativi al lavoratore o all'azienda in regola con i versamenti all'Ente • offerta a RLS, ai titolari/responsabili di impresa ed e a tutto il personale di una formazione di base obbligatoria che si articola nei seguenti corsi: corsi sulla sicurezza sui posti di lavoro per le varie tipologie di addetti; corsi sulla direttiva HACCP; corsi per alimentaristi; corsi antincendio; • offerta corsi specialistici obbligatori, quali: corso per emergenza manovra a mano degli ascensori; corso di evacuazione antincendio rivolto a tutto il personale.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un fondo per il sostegno al reddito con lo scopo di intervenire con quote a favore dei lavoratori dipendenti, coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
E.B. Sardegna (http://www.ebitsardegna.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.

Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • formazione e la qualificazione professionale degli addetti del settore; • indagini e rilevazioni finalizzate ad una migliore conoscenza della struttura e delle esigenze del settore.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo Sostegno al Reddito al fine di fronteggiare situazioni di crisi congiunturali che si manifestano nel settore del Turismo intervenendo direttamente a favore dei lavoratori dipendenti.
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Tabella 9 – Mappatura delle principali prestazioni erogate da alcuni Enti Bilaterali territoriali del settore della Vigilanza Privata (E.bi.n.vi.p.)

E.B. Lombardia (http://www.ebivlombard.it/)	
Contributi	• N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • incentivare e promuove studi e ricerche sul settore vigilanza, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione nel territorio; • promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale; • promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica; • favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità; • promuovere lo sviluppo, anche attraverso sportelli dedicati e la diffusione di forme integrative nel campo della

	<p>previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborare e proporre alle Istituzioni competenti in materia di vigilanza ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli imprenditori del settore della sicurezza; • avere un ruolo attivo a livello locale quale interlocutore ufficiale delle istituzioni competenti in materia di vigilanza privata affinché siano assunte iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento nel complesso; • fungere da segreteria per le Commissioni Paritetiche Regionali e per l'OPT previste dal CCNL; • programmare ed organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali; • rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato.
<p>Prestazioni a favore dei lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • contributo di solidarietà per patologie gravi destinato lavoratori che necessitano di terapie salvavita, che hanno superato il periodo di comporto e sono in aspettativa non retribuita; • contributo di solidarietà per superamento periodo di comporto destinato ai lavoratori nel caso di malattia pari ai 6 mesi successivi ai 180 giorni nell'anno di calendario 2014; • contributo di solidarietà per licenziamento per superamento del periodo di comporto • tenuta degli elenchi del personale della vigilanza collocato nelle liste di mobilità al fine di offrire la possibilità di ricollocamento presso altre Agenzie del Settore
<p>Prestazioni a favore dei datori di lavoro</p>	<p>-</p>

E.B. Veneto (http://www.ebivev.it)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore vigilanza, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione nel territorio; • promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale; • promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica; • favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità; • promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa; • elaborare e proporre alle Istituzioni competenti in materia di vigilanza ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli imprenditori del settore; • fungere da segreteria per le Commissioni Paritetiche Regionali e per l'OPT.; • programmare ed organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali; • rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato; <ul style="list-style-type: none"> q) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali; • assistere gli Istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi. Previa presentazione del verbale di accordo di validazione del piano/progetto formativo;

	<ul style="list-style-type: none"> • monitorare, attraverso apposita commissione, i contratti a tempo determinato secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
Prestazioni a favore dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • contributo per figli a carico portatori di una invalidità riconosciuta non inferiore al 74%; • contributo per l'iscrizione dei figli al primo anno di scuola secondaria di secondo grado e per l'iscrizione dei figli al secondo, terzo, quarto e quinto anno di scuola secondaria di secondo grado; • contributo per lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per aver superato i 180 gg. di malattia e non percepiscano indennità INPS; • contributo per ogni figlio nato; • contributo i lavoratori dipendenti che hanno acquistato una protesi oculare (occhiale compreso di montatura o lenti a contatto).
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-
E.B. Lazio (http://www.ebitev.it/)	
Contributi	• N.D.
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • effettua indagini al fine di monitorare I fabbisogni di competenze richiesti dal mercato del lavoro settoriale; • supporta lo sviluppo organizzativo e migliora le condizioni lavorative dei dipendenti delle imprese del settore; • forma i neoassunti e aggiorna professionalmente i lavoratori già inseriti in azienda; • individua nuove opportunità di flessibilità del lavoro ed opera sulle flessibilità già presenti, migliorandone l'efficacia attraverso una diversa organizzazione • tutela e salvaguardia i posti di lavoro per eventuali crisi poste in essere dalle aziende e quindi possibili licenziamenti, valutando l'introduzione di un sostegno al reddito

	<p>a quei lavoratori che si trovassero nelle suddette condizioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • commissione di Conciliazione per la risoluzione delle eventuali controversie
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Tabella 10 – Mappatura delle principali prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale del comparto del Lavoro Domestico (Ebincolf)

E.B. (sede di livello nazionale)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • quota oraria pari a 0,03 euro, dei quali 0,01 euro a carico del lavoratore
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • istituzione di un apposito Osservatorio con il compito di effettuare analisi e studi con particolare riguardo a: la situazione occupazionale della categoria, le retribuzioni medie di fatto, il livello di applicazione del Ccnl nei territori, il grado di uniformità sull'applicazione del Ccnl e delle normative di legge ai lavoratori immigrati, la situazione previdenziale ed assistenziale della categoria, i fabbisogni formativi, le analisi e le proposte in materia di sicurezza; • promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, nonché di informazione in materia di sicurezza

1. Il sistema della bilateralità nel settore terziario: stato dell'arte

Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Fonte: art. 47 Ccnl sulla disciplina del rapporto di lavoro Domestico (vigenza 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2016)

Tabella 11 – Mappatura delle principali prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale delle imprese di pulizia (Confcommercio) (Ebinas)

E.B. (sede di livello nazionale)	
Contributi	• N.D:
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • promuove iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale; • promuove corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro; • ruolo di verifica controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cambio di appalto; • promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei RLS; • ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali;

	<ul style="list-style-type: none"> • attiva provvidenze a favore dei lavoratori anche finalizzati alla stabilizzazione occupazionale; • in tema di appalto, assicura la corretta applicazione delle norme contrattuali previste dal CCNL di settore e verifica, congiuntamente alle parti, la rispondenza degli accordi alle realtà in cui si svolge il lavoro.
Prestazioni a favore dei lavoratori	-
Prestazioni a favore dei datori di lavoro	-

Fonte: <http://www.filcams.cgil.it/statuto-ente-bilaterale-nazionale-servizi-e-bi-na-s-2/>

Tabella 12 – Mappatura delle principali prestazioni erogate dall'Organismo Nazionale Bilaterale servizi di pulizia e servizi integrati (Onbsi)

E.B. (sede di livello nazionale) (http://www.onbsi.it/)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> • 0,50 euro mensili a carico del datore di lavoro e 0,50 euro mensili a carico del lavoratore per 12 mensilità (per i lavoratori part-time inferiore a 20 ore settimanali gli importi sono ridotti a 0,25 euro mensili).
Prestazioni di base	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio e diffusione delle informazioni sulle condizioni di mercato e delle informazioni sulle condizioni di mercato e sulle regole legislative, fiscali e normative del settore; • promuovere la costituzione e supportare il funzionamento a livello nazionale e locale di osservatori del settore multi-servizi per monitorare le condizioni degli appalti, intervenire sulle situazioni di rilevante difformità, fungere

	<p>da riferimento per esprimere pareri sulla regolarità delle offerte;</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio dei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro; individuazione delle buone pratiche da proporre come modelli di comportamento e strutturazione di percorsi formativi per ridurre le cause da incidenti sul lavoro oltre che garantire sicurezza ai lavoratori ed agli utenti; monitoraggio dell'evoluzione legislativa in genere sui prodotti e le attrezzature per valutare l'impatto sui lavoratori e sull'ambiente; diffondere le informazioni raccolte in momenti seminariali ed in report specifici; • raccolta ed aggiornamento dei dati sull'assenteismo anche al fine di valutare, sulla base delle informazioni raccolte, gli interventi utili ad abbattere i fenomeni più gravi di assenteismo ed introdurre strumenti utili a tale scopo; • raccogliere materiale e sviluppare progetti formativi con particolare attenzione alla formazione professionalizzante per l'apprendistato, alla formazione permanente per l'aggiornamento e la qualificazione del personale già dipendente; • supportare e favorire lo sviluppo e la presenza degli Organismi Paritetici a livello regionale o territoriale fornendo informazioni e relazioni per la loro costituzione. Lo scopo è quello di coordinare le attività territoriali definendo, con opportuni momenti di confronto, iniziative coordinate mirate alla realizzazione di campagne informative e di diffusione delle attività attuate dagli altri progetti.
<p>Prestazioni a favore dei lavoratori</p>	<p>-</p>
<p>Prestazioni a favore dei datori di lavoro</p>	<p>-</p>

1.4. Le principali funzioni della bilateralità nel settore Terziario

Dalla mappatura delle prestazioni offerte emerge come la funzione degli Enti Bilaterali del settore Terziario svolta a livello territoriale costituisca, nella particolare congiuntura di crisi economica, «un abito su misura per ciascuna realtà produttiva, in grado di avvicinare le parti sindacali locali ai lavoratori e alle aziende e in grado di gestire le crisi aziendali e occupazionali, incentivare l'emersione del lavoro irregolare, favorire investimenti e l'avvio di nuove attività»¹⁶.

Vengono così definite, nella maggior parte dei casi, politiche sociali attive¹⁷ qualificabili talvolta in termini di *training strategy* per la qualificazione e la riqualificazione professionale (sia dei lavoratori che dei datori di lavoro), oppure, dirette a sostenere i gruppi maggiormente vulnerabile nelle fasi di gestione delle crisi aziendali¹⁸.

Formazione

Sotto tale profilo, nell'ambito delle c.d. *prestazioni di base*, non stupisce come sia comune, nella maggioranza degli E.B. territoriali analizzati, la promozione di iniziative formative finalizzate, da un lato all'aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori e di coloro che stanno attraversando una fase di transizione occupazione (ad esempio, tramite la possibilità di partecipare a seminari formativi specifici). Dall'altro, si propongono corsi utili all'acquisizione di competenze trasversali di base, oppure, specialistiche a seconda dei fabbisogni espressi dal settore di riferimento quali, ad esempio: studio delle lingue straniere, seminari sui temi del marketing, della comunicazione, dell'informatica, della contabilità e bilancio ecc. A titolo esemplificativo, l'organismo bilaterale Turismo della Sicilia offre l'accesso a "*La bottega dell'apprendimento*", un servi-

¹⁶ Confesercenti Sicilia, *Contrattazione e bilateralità, strumenti di valorizzazione*, dicembre 2014, <http://www.confesercentisicilia.it/contrattazione-e-bilateralita-strumenti-di-valorizzazione/>.

¹⁷ Cfr. M. Lai, *Bilateralità e lavoro*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, n. 2, 2014, p. 289.

¹⁸ Cfr. sul punto, D. Valcavi, *Esperienze di bilateralità in alcuni Paesi dell'Unione Europea*, in L. Bellardi, G. De Santis (a cura di), *La bilateralità fra tradizione e rinnovamento*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 356.

zio che ha lo scopo di contribuire ad innalzare il livello di competenze professionali degli operatori del settore turistico in Sicilia, attraverso la strutturazione di percorsi formativi specifici.

Pare così evidente la volontà delle Parti costituenti gli organismi bilaterali di attivare idonei strumenti di formazione continua volti ad evitare l'inadeguatezza, l'arretratezza ed il depauperamento del capitale umano dei lavoratori (ma anche dei datori di lavoro), di fronte ai nuovi modi di produrre ed organizzare il lavoro. Ciò soprattutto in un settore, come quello del Terziario, continuamente interessato dagli "stress" di mercato imposti dal "time to market", vale a dire dalla necessità di pronta risposta alle esigenze di una clientela sempre più variegata ed esigente.

Commissioni paritetiche di conciliazione

Un altro servizio ricorrente messo a disposizione di aziende e lavoratori è la presenza presso gli E.B. territoriali di apposite Commissioni paritetiche di conciliazione per le vertenze di lavoro. Una "possibilità" alternativa rispetto alla gestione "ordinaria" delle controversie (ad es. presso le Direzioni Territoriali del Lavoro) che ha la finalità di ridurre il contenzioso in "sede protetta", attraverso la discussione e la composizione delle dispute individuali attinenti al rapporto di lavoro e/o la sottoscrizione di verbali di conciliazione, a seguito di intese già raggiunte tra azienda e lavoratori. Sul punto è da evidenziare l'opportunità – sia per le aziende, sia per i lavoratori che decidono di risolvere l'eventuale controversia dinnanzi alla Commissione paritetica di conciliazione – di poter accedere a detto servizio nell'ambito del contributo ordinario riservato alla bilateralità e stabilito dalla contrattazione collettiva, senza l'aggravio di eventuali ulteriori oneri aggiuntivi.

Mercato del lavoro

Un'altra funzione di rilievo svolta dalle Parti Sociali nell'ambito del sistema bilaterale, è l'agevolazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Sono vari gli E.B. che, attraverso l'istituzione di specifici Organismi paritetici (a livello provinciale o regionale) quali sedi di confronto permanente, assolvono il compito di identificare le esigenze delle aziende, ag-

giornare i profili professionali, rispondere ai bisogni di formazione e risorse umane. In particolare, alcune buone pratiche che si ritiene opportuno rilevare sono quelle attuate dall'E.B. del Turismo di Milano e della Campania che prevedono l'accesso al portale online denominato "Job-Match" - strutturato all'interno del sito dell'Ebnt¹⁹ a livello nazionale - che facilita gli eventuali candidati ad eccedere alle *vacancies* delle aziende del settore, sulla base del loro fabbisogno di competenze.

Le imprese hanno a loro volta la possibilità di trovare in modo rapido ed efficiente i migliori profili disponibili, grazie ad una vera e propria banca dati capace di sostenere l'intero processo di selezione e di valutare il collocamento geografico. In considerazione del fatto che è la stessa Legge²⁰ a riconoscere gli Enti Bilaterali «*quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro*» non può non essere sottolineata anche la funzione di "osservazione" svolta da un numero rilevante di Enti del *network* bilaterale in esame. Sono molteplici, infatti, gli Osservatori del mercato del lavoro di settore nati non solo con la funzione di supplire alla carenza di informazioni di tipo conoscitivo e statistico sui flussi occupazionali, ma anche per mappare e valutare i fabbisogni di competenze espressi - nella dimensione locale - dallo specifico contesto produttivo²¹.

Contratti di lavoro

Un ulteriore importante compito svolto dagli E.B. è il rilascio del parere di conformità che certifica la correttezza formale del contratto di apprendistato e l'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. Non di minore rilievo, come si evince dalla mappatura, è la funzione di certificazione dei contratti di lavoro - esercitata attraverso la definizione di apposite Commissioni - finalizzata a determinare preventivamente i diritti e gli obblighi che ne derivano e le conseguenti tutele tra le parti contraenti²².

¹⁹ Si veda il sito <http://www.ebntjobmatch.it>.

²⁰ Cfr. l'art. 2, c. 1, lett. h), D.Lgs. 276/2003.

²¹ Cfr. sul punto P. Varesi, *Bilateralità e politiche attive del lavoro*, in L. Bellardi, G. De Santis (a cura di), *cit.*, pp. 73-75.

²² Sul punto si veda M. Tiraboschi, *Le nuove opportunità della bilateralità nel quadro legislativo* in P. Raineri e M. Tiraboschi (a cura di), *L'evoluzione della Bilateralità nel Terziario Globale*, Union Labor S.r.l., 2011, p. 44., <http://www.ebinter.it>.

Salute e sicurezza

Buona parte degli E.B. si occupa altresì della definizione di azioni di tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori. Anche in questo caso, si nota la presenza territoriale di Organismi Paritetici per la sicurezza (OP regionali/provinciali) che hanno, in via generale, lo scopo di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; svolgere e promuovere attività di formazione; asseverare l'adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali; designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendale il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)²³. In particolare, dall'attività di mappatura emergono due aspetti: l'offerta frequente da parte dell'E.B. territoriale/regionale del servizio di nomina del RLST²⁴ nonché la definizione di percorsi formativi sul tema della salute e sicurezza.

Esemplare – seppur non caso isolato – è l'Ente Bilaterale di Torino (Terziario Distribuzione e Servizi) che propone corsi per l'abilitazione dei datori di lavoro a Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); corso di formazione di base sulla sicurezza dei lavoratori; corso per la prevenzione di incendi in azienda; formazione di addetti al primo soccorso, corso di formazione per RLS; corso di formazione sulla sicurezza alimentare (HACCP). Nel peculiare ambito della sicurezza, gli Enti Bilaterali assurgono così a «*sedi privilegiate*» per la *governance* condivisa dell'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e per lo sviluppo di azioni tecniche ed organizzative utili alla promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro (anche tramite la diffusione di buone prassi).

²³ Per un approfondimento sui compiti assegnati agli OP cfr. l'art. 51, D.lgs. 81/2008.

²⁴ Si veda, a titolo esemplificativo, per il settore Terziario Distribuzione e Servizi l'E.B. di Milano, Perugia, Cagliari; per il settore del Turismo, Milano e Perugia mentre il settore Terziario e Turismo (Confesercenti) l'Ente Bilaterale regionale di Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Welfare negoziale

Appartiene da sempre al codice genetico degli Enti Bilaterali la funzione di integrare/ricalibrare il welfare statale nelle materie della previdenza della sanità e del sostegno al reddito. Trattasi quindi di moderne tutele volte a dare qualità al lavoro e nuove sicurezze ai lavoratori²⁵. Tale aspetto risalta con forza se si analizzano i servizi sviluppati dalla bilateralità nei bacini territoriali considerati. Sono multiformi le “utilities”⁽²⁶⁾ finalizzate alla tutela sociale e sanitaria dei lavoratori che vanno, ad esempio, dal sussidio per l'acquisto della prima casa, al sostegno per nuclei familiari con figli disabili; da agevolazioni per l'acquisto di testi scolastici o per il pagamento delle tasse universitarie sino ai sussidi per l'acquisto di protesi mediche e per eventuali visite sanitarie; oppure l'erogazione di contributi per lavoratrici madri e lavoratori padri che si assentano dal lavoro a causa della malattia dei figli o per assistere i parenti più anziani²⁷.

Talvolta vengono offerti servizi di informazione e consulenza alle imprese ed ai lavoratori sulle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa di settore²⁸, oppure, delle vere e proprie forme di solidarietà economica volte a prevedere lo stanziamento di contributi, erogati sotto forma di carta prepagata o buoni, per l'acquisto di prodotti necessari alla vita quotidiana.

Servizi alle imprese

Non di minore importanza sono i servizi resi alle imprese. Gli E.B. oltre a prevedere forme di contribuzione agevolata o sussidi spesso simili a quelle rese per i lavoratori, rendono disponibili misure di sostegno per una maggiore e migliore efficienza dell'organizzazione del lavoro. Vanno lette in tal senso le agevolazioni per il sostegno di spese in dispositivi di

²⁵ Cfr. la Prefazione di M. Sacconi in *L'evoluzione della Bilateralità nel Terziario Globale*, cit.

²⁶ Vale a dire pacchetti di prestazioni e servizi assistenziali spesso ricondotti all'interno di Fondi di Solidarietà.

²⁷ Si vedano, tra tutti, l'Ente Bilaterale del Veneto e del Friuli del settore Terziario (Confesercenti) e l'Ente Bilaterale del Lazio del settore dell'Industria Turistica.

²⁸ Cfr. l'Ente Bilaterale di Bologna - Ebiterbo (Terziario Distribuzione e Servizi).

protezione individuali o l'acquisto del servizio di Posta Elettronica Certificata; il rimborso dei costi di installazione di impianti wi-fi, di elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o di realizzazione di un sito internet. Trattasi di un "welfare produttivo" quello messo a disposizione delle aziende che, nelle attuali condizioni di crisi economica, tende a stimolare il recupero della produttività oltre che sviluppare potenziali margini di miglioramento della competitività.

Ammortizzatori sociali

Infine, molto rilevante per il settore, soprattutto per le aziende non coperte dai sistemi di ammortizzazione sociale in caso di costanza di rapporto di lavoro, sono gli interventi sostitutivi o integrativi svolti dagli enti bilaterali a tutela del reddito dei lavoratori sospesi. Numerosi sono gli Enti Bilaterali territoriali²⁹ che, sulla base delle previsioni di legge³⁰, erogano il contributo integrativo nella misura del 20% dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali. Una misura questa volta ancor più ad evidenziare la cultura sussidiaria e partecipativa tipica degli Enti Bilaterali nell'ambito della protezione "passiva" del reddito.

La funzione della bilateralità

In sostanza, dalla mappatura delle prestazioni e dei servizi erogati dagli enti bilaterali emerge in tutta la sua forza la funzione di supporto e, in certa misura, di sostituzione degli enti bilaterali nelle funzioni pubbliche relative al mercato del lavoro, in cui lo Stato risulta carente (per non dire quasi assente per determinati specifici aspetti). A tal proposito, si richiama quanto sopra analizzato e rilevato nel campo dell'attività di formazione dei lavoratori, siano apprendisti appena entrati nel mercato o lavoratori che per crisi congiunturali ne fuoriescono. Allo stesso modo

²⁹ Si vedano, per esempio, per il settore Commercio gli E.B. di Venezia, Firenze, Campobasso, Palermo. Per il settore del Turismo: Firenze e l'E.B. regionale del Molise. Per il comparto Terziario e Turismo (Confesercenti): Veneto e Friuli, Emilia e Romagna e Toscana. Per il settore dell'Industria Turistica (Confindustria): Campania, Sicilia e Sardegna.

³⁰ Cfr. art. 3, comma 17, l. n. 92/2012.

è importante la funzione di *job matching* prima evidenziata, dove gli enti bilaterali arrivano affiancano gli altri operatori del mercato del lavoro e possono contribuire alla trasparenza del mercato e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Non meno importante è, poi, l'attività svolta a favore delle imprese nel campo della sicurezza del lavoro, dove gli enti bilaterali giungono ad avere una funzione di "raccordo" tra quanto previsto dalla normativa in materia e la sua concreta attuazione, consigliando e sostenendo le parti datoriali in chiave preventiva della gestione del rischio infortunistico o della malattia professionale, oltre che di attuazione di comportamenti e buone pratiche, avvallate anche dalla successiva l'attività ispettiva. In questo senso, gli enti bilaterali rappresentano un interlocutore competente e di fiducia, cui l'imprenditore si rivolge in chiave sostitutiva rispetto agli organi pubblicistici.

Analogo discorso, semmai non fosse abbastanza evidente, può essere portato avanti rispetto alla funzione di sostegno al reddito ed alla capacità di acquisto dei lavoratori del settore. Qui, gli enti bilaterali sono stati, nel tempo, in grado di divenire diretti erogatori di prestazioni, che, in differenti settori, costituiscono una diretta competenza statale o regionale.

Il sistema della bilateralità nel Terziario, quindi, esprime, tramite la variegata offerta di prestazioni e servizi a carattere sociale utili al soddisfacimento dei bisogni delle comunità territoriali, la volontà di superare ogni residua forma di cultura antagonista nei rapporti di produzione e avviare, in un rinnovato clima di fiducia, una virtuosa alleanza tra capitale e lavoro. Un effettivo esempio di *azione* svolta dai corpi intermedi della società, in un periodo in cui sembrerebbero sempre più riaffermarsi logiche centralistiche che tendono a sminuire il ruolo ed i valori di cui i soggetti privati organizzati sono portatori³¹.

³¹ Cfr. M. Lai, *Bilateralità e lavoro*, cit., 286.

Capitolo 2
I nuovi fondi di solidarietà
bilaterali nel settore Terziario:
tra esperienze passate e nuovi sviluppi

Prima di approfondire il tema dei fondi di solidarietà bilaterali disciplinati dalla legge Fornero, è utile precisare che la medesima legge ha modificato il campo di applicazione della cassa interazione guadagni straordinaria, estendendola a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; alle agenzie di viaggio e turismo, compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti; alle aziende di vigilanza con più di 15 dipendenti.

In via sperimentale per il periodo 2013-2015, viene riconosciuta la possibilità di erogazione dell'ASPI (per un periodo massimo di 90 giorni da computare in un biennio mobile) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di specifici requisiti, a condizione che vi sia un intervento integrativo da parte dei fondi bilaterali disciplinati dall'articolo medesimo (o dei fondi di solidarietà bilaterali) pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015.

Inoltre, al fine di assicurare, adeguate forme di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori dei comparti non coperti dalla disciplina in tema di integrazione salariale, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, la legge For-

nero ha disposto che le OO.SS. sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, analizzati di seguito nel dettaglio.

2.1. I fondi di solidarietà bilaterali ex legge n. 662/1996

Ma i fondi di solidarietà bilaterali disciplinati dalla legge n. 92/2012 rappresentano solo in parte una novità legislativa del nostro ordinamento.

Infatti, già con l'introduzione della legge n. 662/1996, veniva affidato in via temporanea alla contrattazione collettiva il compito di elaborare misure di sostegno al reddito e dell'occupazione, in attesa che venisse approntata dagli organi legislativi una completa riforma degli ammortizzatori sociali.

Con tale "delega", allora, si era cercato di affrontare un duplice problema. Da un lato, di sviluppare la protezione nei confronti dei lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali pubblici esistenti e dall'altro di spronare le Parti Sociali, attraverso la costituzione di fondi bilaterali di sostegno al reddito, a mettere in atto, nei settori di competenza, azioni di politica attiva e misure per il sostegno al reddito e all'occupazione che non gravassero sulle casse dello Stato.

Il finanziamento del fondo doveva avvenire attraverso un contributo non inferiore allo 0,5% sulla retribuzione. La quota principale del contributo era a carico del datore di lavoro, ma poteva essere individuata anche una quota a carico dei lavoratori, che tuttavia non poteva eccedere il 25% del contributo.

Tale legge ha identificato le caratteristiche principali degli interventi che potevano essere attuati attraverso il canale bilaterale: la tempistica (intesa come una definizione di inizio, decorrenza e fine); l'assenza di oneri a carico dello Stato o del sistema previdenziale; la finalità dei sussidi erogati; l'ente supervisore e presso il quale istituire i fondi (vale a dire l'INPS) e la gestione in concorso tra le Parti costitutive e lo stesso Istituto.

Alle Parti Sociali, successivamente, l'onere di definire gli istituti specifici, le modalità di concessione dei fondi e l'entità, eventuali trattamenti

ulteriori, l'eventuale partecipazione, in termini economici, dei lavoratori al finanziamento.

Per meglio regolare l'istituzione presso l'INPS dei Fondi bilaterali, veniva poi stato emanato il regolamento quadro ministeriale disposto con decreto del Ministero del Lavoro del 27 novembre 1997, n. 477. Esso stabilisce linee guida e modalità procedurali per la regolamentazione dei Fondi e per la "validazione" dei medesimi. In seguito al deposito presso il Ministero del Lavoro dei contratti collettivi istitutivi dei fondi, lo stesso Ministero avrebbe emanato un decreto con il quale recepire l'istituzione del fondo, definendolo *senza personalità giuridica e a gestione finanziaria e patrimoniale autonoma*.

Le Parti Sociali, dal canto loro, avevano il compito di attivarsi per la stipula degli accordi di riferimento o l'integrazione dei CCNL, il cui contenuto doveva inderogabilmente prevedere:

- la specifica definizione degli istituti di politiche attive e di sostegno al reddito e dell'occupazione
- requisiti per l'attivazione del fondo
- l'entità degli interventi
- le modalità per l'attivazione del fondo
- le modalità di finanziamento degli istituti
- la contribuzione da parte del datore di lavoro in misura non inferiore al 0,50% rispetto alla retribuzione
- eventuale contribuzione da parte del lavoratore in misura non superiore al 25% del contributo complessivo
- la definizione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra all'istituto, proporzionato ad entità e durata dell'intervento richiesto, ed in misura non superiore a tre volte rispetto al contributo ordinario
- eventuali istituti o misure a cui ricorrere in presenza di settori con esuberi strutturali e a fronte di contributi da parte dei soli datori di lavoro
- eventuali finanziamenti definiti "ordinari" per programmi formativi finalizzati alla riqualificazione professionale di personale oggetto di riduzione oraria
- eventuali finanziamenti definiti "straordinari" per agevolare l'esodo, che durino fino alla maturazione del diritto alla pensione. In tal ottica viene demandato all'INPS il compito di certificare il diritto alla futura prestazione pensionistica, stabilire l'importo dell'erogazione straordinaria per

i lavoratori assicurati all'INPS oppure richiedere ad eventuali altri enti ai quali è assicurato il lavoratore la documentazione per poter provvedere alla definizione dell'importo, eseguire per conto dell'erario le ritenute e certificarle.

I settori che ai sensi della legge n. 662/1996 si sono dotati di fondi sono stati relativamente limitati (Credito e Credito Cooperativo, Esattoriale, Monopoli di Stato, Assicurazioni) ed hanno in seguito dovuto adeguarsi al "nuovo" sistema dei fondi di solidarietà, così come identificato dalla legge n. 92/2012.

Tale legge si è posta – tra i tanti – l'obiettivo di riformare gli ammortizzatori sociali ampliando quanto possibile la platea di lavoratori interessati e a tal fine, ha individuato nelle Parti Sociali i soggetti preposti ad attivare fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito con riferimento a settori non rientranti nella normativa riguardante la cassa integrazione guadagni in casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. È tuttavia ammessa la possibilità che i fondi siano costituiti anche in settori nei quali è ammessa la cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, ma solo con finalità complementare rispetto alla tutela pubblica ed eventualmente una tutela integrativa ed opzionale.

Oggi, il meccanismo pensato ed introdotto con la legge n. 92/2012 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali siano creati tramite accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, sottoscritti dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e vengano istituiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2.2. I fondi di solidarietà bilaterali

L'istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro rappresenta uno dei principali interventi, accanto alle tutele in caso di perdita del lavoro (Assicurazione sociale per l'impiego – ASpl) ed alle prescrizioni volte a promuovere l'esodo, in caso di eccedenza di personale, dei lavoratori prossimi al pensionamento, in cui si articola la disciplina dei nuovi ammortizzatori sociali, posta dalla legge n.92/2012, c.d. Riforma Fornero.

L'art. 3, commi da 4 a 21, della suddetta legge, in una prospettiva tendenzialmente universalistica, disciplina i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non destinatari della Cig, al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

In particolare, al fine di assicurare la definizione, di un sistema inteso ad garantire adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, si prevede la possibilità per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Se inizialmente il termine per la costituzione dei fondi era individuato in sei mesi dall'entrata in vigore della legge, successivamente, il decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, articolo 7, comma 5, lettera c), numero 1) interviene modificando il termine per la sottoscrizione di accordi collettivi tesi alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali al 31 ottobre 2013, termine già prorogato al 18 luglio 2013 dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (cd. Legge di stabilità 2013)³². Infine, la Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha del tutto eliminato detto termine, prevedendo, però, la creazione e l'avvio del fondo residuale di solidarietà, di cui all'art. 3 comma 19, legge n.92/2012, alla data del 1° gennaio 2014, cosa nei fatti avvenuta solo con il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (avente quindi efficacia retroattiva)³³.

³² Si veda, S. Spattini, *Fondi di solidarietà: nuovi termini di costituzione*, in M. Tiraboschi (a cura di), *Interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale*, 2013, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series n. 10, 138 ss.

³³ Attraverso un'integrazione alla legge 92/12, operata dal comma 185 della legge 147/2013, viene quindi disposto che, laddove al 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali ex art.3, c. 4 della legge di riforma del mercato del lavoro, l'obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale è sospeso, con decreto interministeriale (Lavoro-Economia), fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. La stessa legge disciplina alcuni aspetti del **Fondo di solidarietà residuale** (art. 3, c. 19), tra cui – nelle more dell'emanazione del previsto decreto costitutivo– la fissazione dell'aliquota di finanziamento, dal 1° gennaio 2014, nella misura dello 0,50%.

Infatti, ove le parti sociali non provvedano alla stipula di accordi collettivi volti alla costituzione di un fondo aventi le finalità di cui alla legge anzidetta e concretamente creato attraverso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è previsto l'obbligo di contribuzione, per le aziende rimaste prive di protezione, verso il fondo di solidarietà residuale.

Prima uniformati, sempre al 31 ottobre 2013, e poi soppressi anche i termini per l'adeguamento alle finalità del sistema dei fondi di solidarietà di cui ai commi 4-41 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 anche:

- dei fondi di solidarietà di cui articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali);
- del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (trasporto aereo e sistema aeroportuale);
- dei fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (settore del trasporto ferroviario).

L'art. 3 legge n. 92/2012 prevede che l'istituzione degli stessi dovesse avvenire tramite apposito decreto ministeriale cui sarebbe spettato determinare, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro e inoltre le aliquote di contribuzione ordinaria ripartita nella misura di due terzi per il datore di lavoro ed un terzo per il lavoratore.

Per quanto concerne la natura giuridica i fondi di solidarietà bilaterali non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'Inps. Entrando nel dettaglio, ogni Fondo è gestito da un comitato di amministrazione, nominato con decreto ministeriale per la durata di quattro anni o diversa durata stabilita nel decreto istitutivo, composto da dieci esperti nominati dalle OO.SS. stipulanti e due funzionari con qualifica dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche sindacali e non danno diritto ad alcun compenso o rimborso spese (art. 3, comma 36); le delibere del Comitato sono assunte a maggioranza.

Nonostante il fondo sia all'interno dell'INPS, esso rimane tuttavia del tutto separato da altri fondi di fatto prevedendo una certa "autonomia fi-

nanziaria” sin dalla fase di costituzione, per proseguire nell’eventuale fase di erogazione e di gestione. Tale previsione legislativa (legge 92/2012, art. 3) ha due fini principali: da un lato spingere il Comitato di gestione, ed in fase preliminare le Parti istitutive, ad una corretta gestione del fondo, e dall’altro alla sostenibilità finanziaria del fondo stesso, anche in maniera da non onerare le finanze statali.

All’esito di tali considerazioni ci riesce facile a constatare che tali fondi, anche se denominati “bilaterali”, di bilaterale hanno davvero poco: il ruolo delle parti sociali, infatti, è essenzialmente limitato al concepimento del fondo ed alla definizione delle regole; la parte concreta inerente al funzionamento e all’effettività del fondo avviene poi solo attraverso un decreto del Ministero del lavoro. Questa la ragione per cui sono stati denominati “fondi di solidarietà bilaterali spuri”³⁴.

In merito alla prestazione assicurata, i Fondi di solidarietà devono assicurare “almeno” un assegno ordinario di importo pari alla Cassa integrazione, di durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessive lavorabili da computare in un biennio mobile (circa 480 ore), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cigo e Cigs. Per usufruire delle prestazioni, per tutte le tipologie di fondi bilaterali, è richiesta l’osservanza del vincolo di pareggio del bilancio. Il sistema dei Fondi si basa, quindi sull’autosufficienza non essendo previsti interventi finanziari da parte dello Stato, essendo l’obbligo di finanziamento esclusivamente a carico dei soggetti appartenenti al campo di applicazione del fondo. Dunque, se la contrattazione collettiva non prevede condizioni di miglior favore, l’importo assicurato dai Fondi è pari al trattamento di integrazione salariale.

Seppur vero che la finalità principale consiste nell’erogazione dell’assegno di sostegno al reddito, sussistono anche ulteriori prestazioni contemplate dalla legge n.92/2012:

1. assicurare ai lavoratori, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro, una tutela integrativa rispetto all’ASpl;
2. prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito per i lavoratori anziani, a cinque anni dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, con la funzione di incentivo all’esodo;

³⁴ F. Liso, *Prime osservazioni su alcuni aspetti dei fondi bilaterali puri*, in *Bollettino ADAPT*, 2012, n. 33.

3. contribuire al finanziamento di appositi programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari.

Per le medesime finalità aggiuntive i Fondi di solidarietà possono essere istituiti, con le stesse modalità, anche per settori e aziende già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.

Passando ad esaminare il meccanismo di finanziamento dei fondi di integrazione del reddito, può subito affermarsi che lo stesso ricade in parte sui datori di lavoro, obbligatoriamente iscritti ai fondi, ed in parte sui lavoratori, nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo. Ove, poi, sia prevista la corresponsione dell'assegno ordinario, il datore di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, è tenuto a versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, e comunque non inferiore all'1,5%. Del pari per la prestazione straordinaria a favore dei lavoratori anziani incentivati all'esodo, è dovuto un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

A tutti i contributi di finanziamento, obbligatorio, addizionale e straordinario, si applica la disciplina in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quella sugli sgravi.

L'ipotesi che la massa contributiva non sia sufficiente a coprire il costo delle prestazioni è esclusa *ab origine* per la sussistenza del vincolo del pareggio di bilancio.

La norma ha consentito alla contrattazione collettiva di prevedere che nel Fondo di solidarietà possa confluire anche l'eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie.

2.3. I fondi di solidarietà bilaterali nel modello alternativo

L'art. 3, commi 14-18, promuove la possibilità di costituire Fondi di solidarietà mediante un modello alternativo valorizzando appieno la bilateralità.

La norma sancisce, difatti, che possono essere costituiti Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, come nel caso dell'artigianato.

Per quanto concerne il requisito essenziale dei *consolidati sistemi di bilateralità* il legislatore non fa ulteriori specificazioni relativamente all'attività che questi devono svolgere. Sul punto, è però stato chiesto un chiarimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con interpello n. 3 del 24 gennaio 2013 ha precisato come *si ritiene che la formulazione voglia riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data*, senza che quindi ciò osti ad "aprire la porta" anche nei confronti di sistemi che non abbiano ancora impegnato la bilateralità nella gestione di prestazioni di sostegno del reddito in caso di sospensioni del lavoro.

Per questi fondi la bilateralità ha, con tutta evidenza, un ruolo essenziale ed è per questo che sono definiti "fondi di solidarietà bilaterali puri".

La norma dispone, come condizione *sine qua non* per diventare parte integrante di tale sistema universalistico di protezione, che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale adeguino le fonti istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali, consentendo ai lavoratori di accedere ad tale tutela reddituale, in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Mediante un mero rinvio, si esplicita che le fonti istitutive dei fondi bilaterali puri dovrebbero adeguarsi altresì alle "*finalità perseguite dai commi da 4 a 13*".

Un altro profilo di adeguamento necessario è quello previsto nel comma 15. In esso si prevede che gli accordi collettivi relativi alla bilateralità pura definiscano:

- un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%;
- le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
- l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo "previsto per l'eventuale fondo interprofessionale", di cui al comma 13;

- criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

È bene specificare che l'obbligo contributivo non è esplicitato nel testo di legge, potendosi tuttavia desumere da molteplici circostanze, quali, in primis, la *ratio* ispiratrice e la finalità di tali fondi ossia integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto e in caso di sua cessazione. Inoltre nel dettare la disciplina del Fondo residuale, che vedremo, in dettaglio, di seguito, atto a dare copertura ai “*settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti*” per i quali non siano stati attivati fondi bilaterali nelle due altre forme possibili, viene, di fatto, esclusa la possibilità che questo fondo possa dare copertura ai lavoratori di imprese le quali possano ritenersi non vincolate a versare al fondo bilaterale. Questo dato rafforza ancor più la sostenuta generalizzazione dell'obbligo di versamento contributivo dei datori al fondo bilaterale alternativo.

Per completezza è d'uopo ricordare che a questi vincoli peculiari si aggiungono quelli tipici, *ex lege*, previsti anche per le altre tipologie di fondo:

- l'obbligo di pareggio di bilancio e il divieto di erogazione di prestazioni in carenza di disponibilità;
- l'obbligo di costituire specifiche riserve finanziarie.

In considerazione delle suddette finalità dei Fondi alternativi, è rimessa ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali, la determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi ed alla contabilità, oltre ad un rafforzamento del controllo e del monitoraggio dell'andamento del fondo.

2.4. La legge di stabilità 2014 e i riflessi sui fondi di solidarietà bilaterali e sul fondo residuale

Lo scarso successo relativo alla costituzione dei fondi tra le categorie dei diversi settori ha sollevato tra gli operatori del diritto del lavoro la questione della perentorietà o ordinatorietà dei termini temporali fissati dalla Legge Fornero. A tali incertezze ha dato risposta la Legge di stabilità 2014 che ha introdotto alcune modifiche all'impianto delineato dalla riforma Fornero per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali.

Anzitutto il termine temporale per la costituzione dei fondi – fissato, da ultimo, con il dl n. 76/2013, al 31 ottobre 2013 - è stato abolito. D'altro canto, per tutti i settori e le tipologie di attività non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che non abbiano stipulato gli accordi collettivi previsti per i fondi di solidarietà bilaterali permane l'obbligo del versamento al fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Con l'aggiunta dei commi 19-*bis* e *ter* ad opera della Legge di stabilità si è assistito ad ulteriori, significativi cambiamenti: per tutti i fondi costituiti in settori già coperti dal fondo residuale – trattasi sempre di aziende con più di 15 dipendenti -, i contributi già versati, sempre nella medesima misura dello 0,50%, saranno convogliati al nuovo fondo costituito, salvo casi specifici in cui siano già state deliberate le prestazioni di sostegno al reddito.

La legge di stabilità ha inciso, altresì, sulla disciplina del fondo residuale, riscrivendo parte dell'art. 3, comma 20, della legge Fornero, così stabilendo di assicurare le stesse prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali per una durata non inferiore (anziché non superiore, come da testo vigente) ad un ottavo delle ore lavorabili; inoltre la novella introdotta dal comma 20-bis, ha fissato provvisoriamente allo 0,5% l'aliquota contributiva al fondo residuale, «allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo» stesso, lasciando un alone di incertezza dato dall'attesa di un successivo decreto ministeriale cui è demandato il compito di fissare le aliquote contributive secondo i criteri di legge.

2.5. Il fondo di solidarietà residuale

Per i settori e per le tipologie di datori di lavoro, con requisiti dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per le quali non siano stati stipulati accordi costitutivi di un fondo di solidarietà bilaterale, l'art. 3 comma 19, legge n.92/2012 ha previsto un fondo di solidarietà residuale, poi istituito, con decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, con la forma di gestione autonoma presso l'INPS.

Poiché la norma prevede che versino soltanto le imprese con più di 15 dipendenti, restano escluse le piccole imprese, ossia quelle fino a 15 dipendenti, il cui personale è destinato a non vedersi riconosciute le tu-

tele che invece sono assicurate ai colleghi delle industrie di dimensione più grandi.

Tale fondo garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile. Oltre alla prestazione, il lavoratore ha diritto al versamento della contribuzione correlata nella gestione previdenziale cui è iscritto, utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

In merito agli aspetti contributivi, per un'immediata operatività del Fondo residuale, la legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), ha fissato un'aliquota contributiva di finanziamento, pari allo 0,50%, della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (2/3 a carico del datore, 1/3 a carico del lavoratore) e un contributo addizionale completamente a carico del datore di lavoro, subordinata all'accettazione da parte del fondo della richiesta di accesso alle relative prestazioni.

Ai fini di completezza per quanto riguarda il quadro contributivo si ricorda che l'art. 6 del succitato decreto istitutivo dei fondi in oggetto ha posto dei limiti alla tutela previdenziale operata dal Fondo, statuendo che *il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità*. Questo assunto porta con sé due implicazioni: la prima data dalla possibilità di accoglimento delle domande presentate dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2014, solo nei limiti delle risorse esistenti nel fondo; la seconda ha comportato la fissazione del termine del 1° gennaio 2020 come scadenza per valutare l'ammontare della contribuzione versata al netto delle prestazioni ricevute da ogni singola impresa e, in riferimento al relativo saldo, per parametrare l'ammontare massimo delle prestazioni erogabili per ciascuna impresa.

Puntuali chiarimenti sono stati forniti dall'INPS, con la Circolare n. 100 del 2 settembre 2014, poi seguita dal Messaggio n. 6897 dell'8 settembre 2014, che ha fornito indicazioni in merito all'istituzione del Fondo di solidarietà residuale e alla relativa disciplina di finanziamento.

Circa l'ambito di operatività, in tali documenti, l'Inps ha chiarito quali settori sono esclusi in conseguenza della costituzione del fondo di solidarietà ex articolo 3, commi 4 e 14, Legge n. 92/2012, dalla contribuzione ossia: le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle

aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari - con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell'industria armatoriale - e quelle appartenenti al settore del lavoro in somministrazione. In tali settori, difatti, alla data del 1° gennaio 2014, risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 92/2012. È rimasto, invece, l'obbligo nei riguardi del Fondo di solidarietà residuale con riferimento al personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura.

Per quanto concerne i settori del Credito e del Credito Cooperativo i decreti n. 83486/2014 e n. 82761/2014 hanno determinato l'adeguamento dei Fondi di solidarietà già esistenti ai sensi e per gli effetti della legge n. 662/1996, senza mutare l'ambito di applicazione; il decreto n. 78459/2014, invece, ne ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo settore di attività della società capogruppo.

Diversamente le imprese classificate come appartenenti al settore del commercio, con più di quindici dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale fino al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche quello della mobilità.

A seguito dei molti dubbi insorti e palesati la suddetta circolare, l'Inps ha chiuso il cerchio dando le opportune dritte in ordine agli adempimenti burocratico-amministrativi legati alla procedura e alle tempistiche di versamento dei contributi, accompagnati dalle relative sanzioni che potrebbero scattare in caso di mancato o intempestivo adempimento.

Capitolo 3
La bilateralità e il sostegno
al reddito: un percorso
evolutivo al tempo della crisi

Nati dall'esperienza dei Fondi di cui alla legge n. 662/1996, gli attuali Fondi di solidarietà sono necessariamente destinati ad avere un ruolo ed una portata più ampia di quella dei loro predecessori.

I due istituti, invero, nascono da una comune esigenza sopravvenuta, quella di rispondere ad un cambiamento netto delle condizioni economiche e di mercato in cui determinati settori si trovano ad operare in un certo momento storico, peculiarità che rende sicuramente le due esperienze assimilabili, ma non per questo perfettamente sovrapponibili.

I Fondi di solidarietà di cui alla legge n. 662/1996 nascono su istanza di settori particolari, quali quello bancario e assicurativo o a seguito di privatizzazioni di realtà pubbliche, con il preciso fine di possedere strumenti di gestione delle eccedenze di personale, derivante dalle operazioni di ristrutturazione poste in essere nell'intero segmento di mercato, problema, sino ad allora, del tutto sconosciuto per quei comparti.

Di contro, l'introduzione di strumenti di sostegno al reddito per i settori esclusi dall'applicazione degli ordinari ammortizzatori sociali, operata dalla legge n. 92/2012, rappresenta un intervento reso necessario anche per rispondere alla prepotente crisi economica che ha colpito il sistema economico a livello globale.

Nel primo caso, quindi, il ricorso alla bilateralità rappresentava la sola soluzione percorribile per assicurare protezione agli addetti in esubero,

alla luce del fatto che le eccedenze erano il risultato sì di un processo di acquisizioni (o cessioni) societarie che mutava gli attori del settore, creando equilibri economici diversi, ma anche di un processo di ammodernamento che comportava necessariamente una diversa riallocazione della componente delle risorse umane. Il problema da “gestire” era, per così dire, generato dall’interno ed all’interno doveva trovare soluzione. Quindi, quale meccanismo, se non la bilateralità, poteva riuscire a comporre i diversi interessi e necessità di lavoratori e datori di lavoro, in settori che notoriamente erano considerati “ricchi” (dove, pertanto, un ampliamento della copertura del rischio con la CIG sarebbe stato altamente impopolare per le istituzioni pubbliche), in grado di trovare risorse (in questo caso, si potrebbe dire autotassandosi) da poter redistribuire sotto forma di sussidi ed indennità a coloro che erano destinati ad uscire dal mercato del lavoro.

I positivi risultati ottenuti con lo strumento dei Fondi hanno permesso al legislatore di considerare la fase di “sperimentazione” come positivamente superata e di considerare la bilateralità come una forza in grado di assumersi e gestire il rischio derivante dalla sospensione dell’attività produttiva nei diversi settori.

Con la legge n. 92/2012, allo scopo di dare risposta alle istanze di settori fortemente colpiti dalla crisi economica degli ultimi anni e privi di ammortizzatori sociali e cercando, allo stesso tempo, di generalizzare quanto più possibile le tutele, il legislatore ha fatto ricorso a due distinte soluzioni.

Con la prima, ha messo a regime l’estensione della CIGS ad alcuni settori alla quale era riconosciuta sulla base di rifinanziamenti annuali ad opera delle leggi finanziarie e di stabilità.

Con la seconda, ha introdotto, stabilmente, un meccanismo, quale quello dei Fondi di solidarietà, che parrebbe lasciare ai singoli settori individuati discrezionalità in ordine alla necessità o meno di attivarsi, attraverso la bilateralità, per creare e gestire strumenti di sostegno al reddito.

Tale scelta legislativa risente di due importanti fattori. Il primo è certamente la mancanza di risorse economiche da riversare a copertura delle richieste di indennità per CIG, tanto più in un momento di crisi economica, che genera di per sé minori entrate erariali e maggiori domande di sussidio.

Il secondo, ma non per importanza, è stata la netta opposizione dei settori interessati ad un'estensione generica e generalizzata degli ammortizzatori sociali ordinari³⁵ nei loro confronti.

La volontà dei settori coinvolti di optare per un sistema bilaterale di gestione del sostegno al reddito in costanza di rapporto (nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria) può essere ricondotta alla discrezionalità ed autonomia che tali settori hanno voluto conservare rispetto all'ingerenza statale.

La discrezionalità è visibile, innanzitutto, nella possibilità di scegliere le diverse modalità e misure da attuare, fermo restando la finalità ed i requisiti minimi individuati dal legislatore.

Il sistema bilaterale, invero, per motivi genetici legati alla sua costituzione paritetica, è in grado di raccogliere le istanze provenienti da lavoratori e datori di lavoro, contemperandole al fine di trovare una soluzione condivisa e condivisibile. In questo caso, inoltre, la discrezionalità non sta tanto e solo nella scelta del tipo di misura da adottare o nella quantificazione degli oneri da versare per poterne usufruire, quanto più nelle regole legate alla gestione economica del Fondo, *in primis*, il vincolo di pareggio di bilancio.

Uno strumento quale quello dei Fondi, infatti, permette di adeguarsi meglio alle reali e concrete esigenze di sostegno dei diversi settori nei differenti momenti storici. A differenza di ciò che accade per le imprese cui trova applicazione la CIG, quindi, le imprese legate ai Fondi di cui alla legge n. 92/2012 potranno, in futuro, gestire in modo più autonomo e puntuale le reali criticità legate al sostegno al reddito dei loro addetti, in un meccanismo virtuoso in cui la pesantezza della partecipazione economica al Fondo risulterà inversamente proporzionale alla qualità e "salute" del settore.

Certamente, non si può negare come qualche dubbio, legato alla volontà legislativa di prevedere anche un fondo residuale cui aderire "obbligatoriamente", permanga. La misura, da leggersi quale strumento volto a garantire la pari possibilità di accesso alla tutela da parte di lavoratori addetti a settori altrimenti privi di qualsiasi copertura, incide si-

³⁵ Cfr. S. Spattini, *Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92*, 2012, Milano, Giuffrè, 96.

curamente sulle prerogative della bilateralità, forzandola ad una condivisione, anche laddove la medesima spontaneamente non arriva.

La bilateralità è chiamata, quindi, a superare tali criticità, evolvendosi, ancora una volta, per assicurare e rendere disponibili ad una cerchia sempre più ampia quei diritti sociali che lo Stato è tenuto a garantire in modo universale.

3.1. Il sostegno al reddito: la ragione essenziale dell'espansione della bilateralità

L'art. 3, commi da 4 a 21, della legge 92/2012, nella prospettiva universalistica già descritta, istituisce i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non destinatari della Cig, e che occupino mediamente più di 15 dipendenti, al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

122

A questo punto pare essenziale comprendere quali siano i settori coperti dalla Cig, sia essa ordinaria o straordinaria, per valutare quali invece non rientrino nella protezione prevista e pare altresì opportuno provare a interpretare la dicitura riguardante la dimensione aziendale ed il numero dei dipendenti minimo necessari a rientrare nella sfera di applicazione del sostegno al reddito.

Partendo da questo ultimo punto pare esplicitativa la risposta all'interpello n. 21 del 17 luglio 2014 fornita dal Ministero del Lavoro. Gli interpellanti, nello specifico Confindustria, Agci, Confcooperative, Legacoop, hanno richiesto delucidazioni circa *quali imprese, tra quelle che occupano mediamente più di quindici dipendenti, siano tenute alla adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché alle specifiche modalità e condizioni per l'accesso ai predetti Fondi, individuate da singoli regolamenti ministeriali*. Il Ministero ha specificato che l'adesione ai fondi di solidarietà bilaterale è prevista *esclusivamente per imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che non possono usufruire di entrambe le forme di sostegno al reddito e dunque non assoggettate al versamento della contribuzione per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria*.

È ora opportuno valutare quali siano i settori ai quali si applica la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in modo da escluderli dall'obbligo previsto di creazione di fondi di solidarietà bilaterale.

Rientrano nel campo di applicazione della Cigo, così come previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dal d.lgs. lgt. n. 788/1945 e l. n. 164/1975: aziende industriali (manifatturiere, i trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas); cooperative di produzione e lavoro; industrie boschive, forestali e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all'armamento ferroviario.

Rientrano invece nel campo di applicazione della Cigs, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dal d.lgs. lgt. n. 788/1945, legge n. 1115/1968, legge n. 164/1975, legge n. 223/1991, legge n. 236/1993: imprese industriali (comprese quelle edili ed affini); imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato; imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di Cigs; aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da Cigs; imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di Cigs; imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti. La stessa legge n. 92/2012, mediante aggiunta del comma 3 bis all'interno della legge n. 223/1991, estende la Cigs, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche a: imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

3. La bilateralità e il sostegno al reddito: un percorso evolutivo al tempo della crisi

Si può quindi dedurre, che ad eccezione dei settori sopra riportati, ed identificato il limite numerico rappresentato dall'aver almeno sedici dipendenti, che tutti gli altri ambiti siano tenuti a dotarsi dei fondi di solidarietà bilaterale: appare quindi palese come non siano pochi i settori interessati tra i quali sembrano spiccare il terziario, l'artigiano ed il credito-assicurativo.

Risulta quindi facilmente comprensibile che l'introduzione dei fondi di solidarietà bilaterali stia notevolmente ampliando la platea di lavoratori coperti da strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Stando al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al suo Sistema di monitoraggio permanente delle politiche del lavoro³⁶ circa 5,2 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Rimarrebbero quindi esclusi circa 7 milioni di lavoratori dipendenti, dei quali all'incirca 700.000 risultavano coperti dai preesistenti fondi di solidarietà; altri 2,7 milioni lavorano presso datori di lavoro con più di 15 dipendenti e saranno pertanto coperti dai nuovi fondi di solidarietà. Dei restanti 3,6 milioni di lavoratori occupati presso datori di lavoro con meno di 16 dipendenti, circa un milione, operanti nel settore artigiano, saranno coperti dallo specifico fondo di solidarietà istituito mediante modifica delle fonti istitutive degli Enti Bilaterali. 2,6 milioni circa rimangono quindi sempre esterni ad ogni forma di tutela.

In prospettiva futura, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 2, comma 70, della legge n.92/2012 che prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 dell'utilizzo della cassa integrazione straordinaria in caso di procedure concorsuali è possibile prevedere un aumento del ricorso ai fondi di solidarietà bilaterale rispetto alla cassa integrazione guadagni.

Inoltre, pur non essendo strettamente connessi, gli interventi del legislatore negli ultimi anni sembrano puntare verso una rivalutazione complessiva dell'intero sistema della cassa integrazione guadagni, con l'obiettivo di razionalizzarne l'utilizzo cercando inoltre di rendere maggiormente supportabile da parte delle casse dello Stato il ricorso a tale

³⁶ INPS – Coordinamento Generale Statistico Annuale, *Gli ammortizzatori sociali: il sostegno al reddito in caso di sospensione o di perdita del posto di lavoro*, Quaderno n. 2, luglio 2014.

istituto. È possibile riconoscere tale intenzione, per esempio, nella legge n. 92/2012 per quanto concerne l'eliminazione, a partire dal 1° gennaio 2016, della cassa integrazione guadagni in deroga e con l'introduzione di criteri maggiormente restrittivi rispetto all'ambito di applicazione e soggetti destinatari, causali di ricorso e durata dell'integrazione salariale, nel periodo transitorio 2014-2016.

Altro esempio del percorso che il legislatore sembra aver intrapreso è rappresentato dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 e 11, della legge n. 183/2014, c.d. Jobs Act, e seguente decreto delegato.

Stando quanto definito precedente appare chiaro l'orientamento del legislatore a favorire il più possibile l'intervento delle Parti Sociali, alle quali viene richiesta una "responsabilizzazione". Tale esortazione, imposta di fatto *ex lege*, sembra andare di pari passo col principio che non obbliga né nega alle Parti sociali la possibilità di stipulare accordi per la realizzazioni di fondi c.d. "puri", cioè fuori dall'impianto della Riforma Fornero, magari indirizzati anche ad imprese completamente estranee rispetto ad alcuni requisiti vincolanti, come è il caso, per esempio, del settore dell'artigianato che si è dotato di un fondo rivolto anche a piccole imprese che occupano meno di sedici dipendenti.

Non può sfuggire quindi la considerazione da parte del legislatore che le Parti Sociali abbiano la possibilità di agire in maniera più incisiva e conveniente e che siano i principali soggetti titolati a fondare forti strutture bilaterali capaci di garantire svariate forme di sostegno al reddito per tutti i lavoratori, in modo specifico per il settore di riferimento. Dall'altro canto, per quanto appaia ormai delineata la strada scelta dal legislatore, non ci si può tuttavia un aspettare intervento normativo massiccio da parte di quest'ultimo, in considerazione del principio costituzionale contenuto nell'art. 39 della Costituzione, che sancisce la libertà e l'autonomia sindacale. Risulta evidente che, proprio in carenza di una legislazione esaustiva sulla materia, che rischierebbe di suscitare un'accesa discussione sull'eventuale pregiudiziale di costituzionalità, sono le stesse Parti Sociali a dover sviluppare, al proprio interno, un dialogo costruttivo e a dover accettare la responsabilità di implementare strumenti efficienti e funzionali. Considerata l'importante funzione sociale che i fondi di solidarietà assumono appare quindi chiara la neces-

3. La bilateralità e il sostegno al reddito: un percorso evolutivo al tempo della crisi

sità da parte delle Parti Sociali di svolgere un “salto di qualità”, rispetto al mero ruolo, certamente importante, di rappresentanti degli interessi legittimi di cui sono portatori.



Ente Bilaterale Nazionale Terziario